2026/2498

16.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2498 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2026

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la conversione del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, la prova dell'effettivo pagamento di detto prezzo del carbonio, le qualifiche della persona indipendente e le condizioni per accertarne l'indipendenza e le qualifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/956 prevede che un dichiarante CBAM autorizzato possa chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate, in modo da garantire che un prezzo del carbonio non sia pagato due volte per le stesse emissioni.

(2) Durante il periodo transitorio dal 1º ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti dovevano comunicare l'eventuale prezzo del carbonio dovuto per le emissioni incorporate dichiarate, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori pertinenti. Oltre alle preziose informazioni raccolte durante tale periodo, la Commissione ha raccolto altresì preziose esperienze e informazioni dai portatori di interessi, comprese le autorità di paesi terzi in cui si applicano norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio.

(3) In linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, tra il 28 agosto e il 25 settembre 2025 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi con l'obiettivo di raccogliere i contributi dei portatori di interessi al fine di orientare l'elaborazione delle norme stabilite nel presente atto di esecuzione. Il progetto di atto è stato pubblicato dal 13 maggio 2026 al 10 giugno 2026 al fine di raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi.

(4) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare e mettere a disposizione, nel registro CBAM i prezzi predefiniti del carbonio per tali paesi e pubblicare la metodologia per il calcolo di tali prezzi. La Commissione agisce basandosi sui migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da tali paesi terzi. La comunicazione sulla base dei prezzi predefiniti del carbonio messi a disposizione dalla Commissione, come alternativa alla comunicazione sulla base del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulla base di prove certificate da una persona indipendente, ridurrebbe al minimo i costi di conformità per i dichiaranti CBAM autorizzati ed eviterebbe qualsiasi costo di conformità per i gestori di paesi terzi, facilitando in tal modo la detrazione del prezzo del carbonio.

(5) Dato che il calcolo del prezzo del carbonio effettivamente pagato si basa sul calcolo delle emissioni incorporate nella merce e conformemente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere la detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato, sulla base di prove certificate da una persona indipendente, soltanto se le emissioni incorporate sono

([1]) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj).

determinate sulla base dei valori effettivi. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base dei valori effettivi, i dichiaranti CBAM autorizzati possono scegliere altresì di utilizzare il prezzo predefinito del carbonio pertinente. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base dei valori predefiniti delle emissioni, la detrazione può essere richiesta soltanto sulla base del prezzo predefinito del carbonio pertinente messo a disposizione dalla Commissione.

(6) A norma del regolamento (UE) 2023/956, un prezzo del carbonio dovrebbe essere pagato nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci. Le tasse, i prelievi o le imposte sul carbonio possono essere riscossi a livello di gestore o indirettamente sul tenore di carbonio di un combustibile. I tipi di sistema per lo scambio di quote di emissioni possono includere i sistemi basati su un valore di riferimento e su crediti. La Commissione dovrebbe monitorare lo sviluppo di nuovi meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio nei paesi terzi e l'applicazione delle norme per le tasse sul carbonio basate sui combustibili e adattare tali norme, ove necessario, nel caso in cui non incentivino sufficientemente l'industria a utilizzare combustibili a minore intensità di carbonio.

(7) Per sostenere la detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato e garantire un elevato grado di uniformità nell'applicazione della detrazione, il presente regolamento dovrebbe contenere un elenco dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio applicabili nei paesi terzi che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, soddisfano le definizioni applicabili di cui al regolamento (UE) 2023/956 e al presente regolamento. Relativamente ai meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio non inclusi nell'elenco, compresi i sistemi subnazionali e i meccanismi nuovi, la persona indipendente dovrebbe valutare se soddisfano le definizioni applicabili. Se un meccanismo soddisfa le definizioni applicabili, la persona indipendente dovrebbe valutare le prove fornite dal gestore in merito al prezzo del carbonio effettivamente pagato.

(8) La Commissione dovrebbe riesaminare e aggiornare, ove necessario, l'elenco dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio su base annuale, al fine di includere il maggior numero possibile di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può ricevere e trattare qualsiasi richiesta proveniente dalle pertinenti giurisdizioni dei paesi terzi, descrivendo le caratteristiche pertinenti del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio. La Commissione può inoltre ricevere richieste dalle autorità competenti, anche sulla base di consultazioni tra le autorità competenti e i dichiaranti CBAM autorizzati, per valutare un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che non figura nell'elenco di cui al presente regolamento. La Commissione dovrebbe includere nella sua valutazione i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio non elencati che sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle richieste di detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato. Per garantire una detrazione omogenea e coerente del prezzo del carbonio effettivamente pagato, la Commissione dovrebbe comunicare senza indugio i risultati della sua valutazione alle autorità competenti attraverso il registro CBAM.

(9) La Commissione e le autorità competenti dovrebbero monitorare l'applicazione del presente regolamento e riesaminare le dichiarazioni sul prezzo del carbonio effettivamente pagato nell'ambito del riesame della dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/956. La Commissione dovrebbe fornire assistenza alle autorità competenti nel riesame delle dichiarazioni di un prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo, anche prima che l'autorità competente accerti che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire non è corretto. La Commissione dovrebbe fornire assistenza in particolare per la valutazione di nuovi meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio non elencati nel presente regolamento. È inoltre opportuno prestare la dovuta attenzione alle asserzioni notevolmente più elevate rispetto al caso in cui fossero stati utilizzati i prezzi predefiniti del carbonio determinati dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956.

(10) La Commissione dovrebbe dialogare con i paesi terzi o i territori interessati per valutare la possibilità per l'Unione di concludere accordi bilaterali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2023/956, al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento semplificando le richieste di detrazione del prezzo del carbonio pagato e rafforzandone l'affidabilità, anche definendo i tipi di documenti ufficiali su cui ci si può basare per certificare le prove del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

(11) Al fine di garantire che la riduzione del numero di certificati CBAM rispecchi i costi del carbonio già sostenuti per le merci dichiarate, qualsiasi prezzo pagato nell'ambito di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio per le emissioni incorporate delle merci dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo di tale riduzione, mentre i prezzi pagati per le emissioni non correlate alle emissioni incorporate delle merci dichiarate non dovrebbero esserlo. Un prezzo del carbonio può riguardare emissioni dirette, emissioni indirette se del caso, ed emissioni dei precursori incorporati nelle merci dichiarate e che può essere pagato nell'ambito di diversi meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in giurisdizioni diverse nelle quali si applicano le norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio.

(12) Al fine di contabilizzare in modo accurato le emissioni rientranti nell'ambito di applicazione del CBAM per le quali è già stato pagato un prezzo del carbonio, le emissioni soggette a un prezzo del carbonio dovrebbero essere attribuite alle merci prodotte dall'impianto, conformemente ai limiti del sistema e ai processi di produzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione ([3]).

(13) Al fine di garantire un'equivalenza tra il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo e quello del carbonio pagato nell'ambito dell'EU ETS, soltanto i prezzi del carbonio pagati per emissioni incorporate specifiche nell'ambito di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio in un paese terzo dovrebbero comportare una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire se tale sistema assume la forma di una tassa, di un prelievo o di un'imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra avente natura vincolante e che impone obblighi di conformità a tutti i gestori attivi nei settori pertinenti contemplati dal meccanismo in questione. Esenzioni mirate, trasparenti e di applicazione generale per i piccoli impianti all'interno di un determinato settore, simili alle soglie di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), non dovrebbero mettere a repentaglio tale principio. Tale principio dovrebbe garantire che l'obiettivo ambientale del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio possa essere considerato sostanzialmente equivalente all'EU ETS nel promuovere la decarbonizzazione nei settori CBAM. Un prezzo del carbonio effettivamente pagato nell'ambito di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio dovrebbe stabilire lo stesso obbligo di fissazione del prezzo per le emissioni rilasciate per la produzione di tutte le merci di un impianto, indipendentemente dalla destinazione delle merci. In base a tale principio, un prezzo del carbonio pagato soltanto sulle emissioni incorporate delle merci esportate non sarebbe ammissibile a una riduzione della responsabilità a livello CBAM.

(14) Dato che una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio possono essere riscossi sul tenore di carbonio di un combustibile consumato da un impianto e che le emissioni risultanti sono rilasciate durante la produzione di merci, è opportuno che un dichiarante possa dichiarare un prezzo del carbonio pagato per tali emissioni anche se tale prezzo non è stato pagato direttamente dal gestore dell'impianto. In tali casi, l'aliquota applicata al combustibile dovrebbe essere coerente con il fattore di emissione del combustibile al fine di garantire che l'aliquota della tassa, del prelievo o dell'imposta sul carbonio rispecchi le emissioni effettive generate da tale combustibile e che pertanto il prezzo del carbonio attribuito alle emissioni incorporate rispecchi tali emissioni effettive generate. Al fine di garantire che soltanto le tasse, i prelievi o le imposte sul carbonio che soddisfano le specifiche di cui al regolamento (UE) 2023/956 siano presi in considerazione nel prezzo del carbonio pagato, le prove dovrebbero dimostrare che l'aliquota della tassa, del prelievo o dell'imposta sul carbonio applicabile ai sensi della normativa di un paese terzo si basa esplicitamente sul tenore di carbonio del combustibile.

(15) Al fine di garantire l'equivalenza con il prezzo del carbonio pagato nell'ambito dell'EU ETS, i crediti acquistati o altre unità di emissione acquistate nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento o su crediti dovrebbero essere considerati essere equivalenti alle quote di emissioni pagate nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni.

(16) Considerando che i gestori possono utilizzare diverse opzioni di conformità nell'ambito di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, le prove del prezzo del carbonio effettivamente pagato dovrebbero riguardare tutte le forme di opzioni di conformità consentite dalle autorità di paesi terzi, compresi il pagamento di un prezzo fisso stabilito da tali autorità o l'utilizzo di crediti di carbonio.

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (GU L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

([4]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

(17) Se l'obbligo di pagare un prezzo del carbonio consente l'acquisto di crediti di carbonio mirato a ridurre o a rimuovere effettivamente le emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che il dichiarante possa chiedere una riduzione sulla base delle prove del prezzo del carbonio effettivamente pagato per i crediti di carbonio specifici utilizzati per adempiere tale obbligo. La possibilità di chiedere tale riduzione dovrebbe essere concessa indipendentemente dal fatto che le attività di mitigazione connesse al credito di carbonio si svolgano a livello nazionale o al di fuori della giurisdizione nazionale. Al fine di riconoscere pienamente che la maggior parte dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio consente ai gestori di adempiere parte dei loro obblighi acquistando crediti di carbonio per attività di mitigazione nazionali ed emessi secondo le norme scelte a livello nazionale, non dovrebbero essere imposti ulteriori criteri qualitativi o quantitativi per la prova del pagamento effettivo. Per garantire che la richiesta di riduzione del prezzo effettivamente pagato per i crediti di carbonio sia coerente con il prezzo che può essere altrimenti pagato nell'ambito della principale opzione di conformità nell'ambito del meccanismo del prezzo del carbonio, il prezzo effettivamente pagato per i crediti di carbonio nella richiesta non dovrebbe superare il prezzo del carbonio nell'ambito delle principali opzioni di conformità del meccanismo del prezzo del carbonio, quale il prezzo medio di mercato nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni o l'aliquota della tassa sul carbonio applicabile.

(18) Qualora un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio di un paese terzo consenta l'uso di crediti di carbonio generati al di fuori della giurisdizione nazionale, tali crediti di carbonio internazionali dovrebbero soddisfare le norme stabilite nell'ambito dell'accordo di Parigi. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto il prezzo del carbonio pagato per i crediti autorizzati ed emessi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o 4, dell'accordo di Parigi come risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale. Tale criterio dovrebbe promuovere lo sviluppo dei crediti di cui all'articolo 6 e fornire la garanzia della qualità necessaria per assicurare l'integrità ambientale del CBAM. Al fine di incoraggiare i produttori di paesi terzi a ridurre le proprie emissioni sviluppando e utilizzando le tecnologie più efficienti e di garantire che la maggior parte degli sforzi di decarbonizzazione sia perseguita a livello nazionale, il ricorso a tali crediti di carbonio internazionali per dichiarare un prezzo del carbonio nell'ambito del CBAM dovrebbe essere limitato. La fissazione di tale limite a un massimo del 10 % delle emissioni comunicate e confermate nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio terrà pienamente conto dei meccanismi esistenti di fissazione del prezzo del carbonio che consentono di soddisfare una quota dell'obbligo di conformità dei gestori ricorrendo a crediti di carbonio internazionali.

(19) È opportuno tenere conto di una riduzione o di un'altra forma di compensazione che riduca effettivamente l'obbligo di pagamento relativo alle emissioni coperte da un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio. Qualsiasi misura o sostegno concessi sulla base di un parametro utilizzato per stabilire l'obbligo di pagare un prezzo del carbonio e che riduce effettivamente l'obbligo di pagare il prezzo del carbonio dovrebbe essere considerato una compensazione a tal fine. Figurano in tale contesto le situazioni in cui una parte delle emissioni oggetto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio è esentata dal pagamento effettivo, ad esempio attraverso quote di emissioni gratuite, emissioni soggette a un determinato valore di riferimento dell'intensità nell'ambito di un regime basato su un valore di riferimento o su crediti, emissioni esentate dal pagamento del prezzo del carbonio o altre misure che esentano una parte delle emissioni dall'obbligo di pagare un prezzo del carbonio. È opportuno tenere conto altresì di qualsiasi riduzione di prezzo concessa o di qualsiasi rimborso per il prezzo pagato nonché di qualsiasi compensazione monetaria.

(20) Al fine di garantire un'equivalenza di ampia portata rispetto al modo in cui i proventi dell'EU ETS possono essere in parte reinvestiti attraverso il fondo per l'innovazione negli impianti soggetti all'EU ETS e per tenere conto del legittimo reinvestimento dei proventi del prezzo del carbonio per finanziare le misure per il clima, le entrate generate da un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio reinvestite nella decarbonizzazione di un impianto di un gestore non dovrebbero essere considerate una compensazione per il prezzo del carbonio pagato. Ciò dovrebbe applicarsi a condizione che tutti i gestori soggetti al meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio siano ammissibili a beneficiare di tale sostegno, senza indebita discriminazione fra operatori, che la decisione dell'autorità responsabile della concessione delle sovvenzioni sia pubblica e che le sovvenzioni siano effettivamente utilizzate per ridurre le emissioni dell'impianto beneficiario.

(21) Al fine di garantire che il prezzo del carbonio incorporato nei precursori acquistati sia determinato in modo coerente e verificabile, è opportuno che le dichiarazioni relative a tali precursori si basino sulla relazione di certificazione per l'impianto che li produce. Per agevolare la dichiarazione del prezzo del carbonio, se il fornitore non mette la relazione di certificazione a disposizione del gestore, quest'ultimo dovrebbe poter utilizzare il prezzo predefinito del carbonio pertinente che la Commissione metterà a disposizione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956.

(22) Al fine di agevolare la determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni indirette delle merci e dato che la comunicazione delle emissioni indirette si basa per impostazione predefinita sui valori predefiniti delle emissioni, è opportuno che i gestori possano utilizzare il prezzo predefinito del carbonio pertinente che la Commissione metterà a disposizione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento.

(23) Per garantire una conversione coerente e obiettiva in euro dei prezzi del carbonio pagati in valuta estera per un determinato periodo di riferimento, è opportuno che la conversione sia basata sui tassi di cambio medi annui per tale periodo. A tal fine, la Commissione dovrebbe pubblicare i tassi di cambio medi annui per ogni anno di comunicazione entro l'inizio di ogni anno successivo, sulla base dei tassi di cambio pubblicati per tale periodo dalla Banca centrale europea o, se del caso, da Eurostat.

(24) Ai fini del calcolo della riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio effettivamente pagato per le merci dichiarate, è necessario stabilire un prezzo annuale di riferimento dei certificati CBAM. Tale prezzo annuale di riferimento dovrebbe basarsi sul prezzo dei certificati CBAM durante l'anno di importazione. Per motivi di coerenza e trasparenza relativamente al prezzo medio pagato dai dichiaranti CBAM autorizzati per acquistare certificati CBAM, è opportuno che tale prezzo di riferimento sia basato sul prezzo medio dei certificati CBAM pubblicato per l'anno di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione ([5]).

(25) Al fine di garantire che il prezzo del carbonio effettivamente pagato per le merci prodotte possa essere certificato e ricondotto ai dati e ai calcoli sottostanti, è opportuno che il gestore dell'impianto che produce le merci rediga una comunicazione del prezzo del carbonio che illustri le fasi principali di calcolo e le informazioni utilizzate per ciascuna merce prodotta. Per garantire la coerenza e facilitare il trattamento da parte di persone indipendenti e autorità competenti, il presente regolamento prevede l'uso di un modello elettronico standard e di un'unica lingua di lavoro per tale comunicazione.

(26) Se il gestore di un impianto ha diritto a riduzioni o ad altre forme di compensazione, ma non fornisce prove dell'importo o del livello di tale compensazione, non è possibile stabilire il prezzo del carbonio effettivamente pagato, il quale non dovrebbe quindi essere certificato. Dato che talune riduzioni e altre forme di compensazione nell'ambito di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio possono essere concesse in momenti diversi dopo il rilascio delle emissioni, anche dopo la scadenza delle dichiarazioni CBAM, i gestori dovrebbero tuttavia poter presentare prove del livello o dell'importo della compensazione ufficialmente stabilito dall'autorità pertinente o del livello massimo dovuto o dell'importo massimo dovuto. Se il gestore di un impianto soggetto a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio ha diritto a una forma di compensazione, ma può dimostrare, sulla base di una conferma scritta formale delle pertinenti autorità, di non averla richiesta o che la richiesta è stata respinta, tale riduzione o altra forma di compensazione non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

(27) Al fine di garantire che il pagamento effettivo di un prezzo del carbonio possa essere certificato in modo affidabile e proporzionato all'onere amministrativo, la prova del pagamento effettivo dovrebbe basarsi sulla documentazione normalmente a disposizione dei gestori di impianti di paesi terzi soggetti a un prezzo del carbonio, tenendo conto dei tipi diversi di obblighi di conformità. La prova del pagamento effettivo dovrebbe riguardare le emissioni dell'impianto che produce le merci in questione e coprire lo stesso periodo del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo e la verifica delle emissioni incorporate nell'impianto. Il dichiarante dovrebbe conservare le prove del pagamento effettivo sotto forma di una comunicazione del prezzo del carbonio preparata dal gestore e certificata dalla persona indipendente che ha avuto accesso alle prove primarie necessarie fornite dal gestore del paese terzo.

(28) Al fine di garantire che il prezzo del carbonio effettivamente pagato possa essere certificato in modo affidabile e proporzionato nei diversi tipi di sistemi per lo scambio di quote di emissioni, le prove del prezzo effettivamente pagato dovrebbero di norma consistere nel prezzo medio annuo di mercato, calcolato sulla base del prezzo medio ponderato di vendita all'asta o, qualora tale prezzo non sia disponibile, nella media annua del prezzo sul mercato secondario, unitamente alla prova delle unità di conformità, come le quote, restituite dal gestore per le emissioni

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM (GU L, 2025/2548, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2548/oj).

corrispondenti nonché come prova delle emissioni totali comunicate e confermate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni. In alternativa, i gestori dovrebbero poter fornire le prove del prezzo del carbonio pagato sulla base del prezzo delle unità di conformità acquistate. Al fine di evitare complicazioni nel tracciare le unità di conformità effettive acquistate rispetto alle unità di conformità effettive restituite e di tenere conto del fatto che il gestore può acquistare unità di conformità prima del periodo di conformità, il prezzo del carbonio dovrebbe basarsi sulla media del prezzo di acquisto di tutte le unità di conformità che figuravano nel conto del gestore del registro del sistema per lo scambio di quote di emissioni alla fine del periodo di riferimento pertinente per la comunicazione delle emissioni incorporate. La Commissione dovrebbe monitorare l'applicazione delle norme relative alla possibilità per i gestori di comunicare un prezzo basato sulle unità di conformità acquistate, al fine di garantire che tale possibilità sia proporzionale alla capacità della persona indipendente di certificare la prova del prezzo effettivamente pagato.

(29) Se tale prezzo assume la forma di una tassa, un prelievo o un'imposta pagato direttamente dal gestore, tra le prove dovrebbero figurare le registrazioni ufficiali, in particolare quelle delle autorità fiscali o di altre autorità competenti, e dovrebbero rispecchiare eventuali variazioni dell'aliquota della tassa, del prelievo o dell'imposta durante il periodo di riferimento.

(30) A sostegno della valutazione effettuata dalla persona indipendente del tipo di prove ammissibili, la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti prima della fine del 2026 e successivamente aggiornarli periodicamente onde indicare, paese per paese, le prove documentali che potrebbero essere considerate conformi ai requisiti in materia di prove di cui al presente regolamento.

(31) A norma del regolamento (UE) 2023/956, gli organismi nazionali di accreditamento devono accreditare le persone giuridiche affinché effettuino la verifica delle emissioni incorporate calcolate sulla base di valori effettivi. La certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate nell'ambito di applicazione del CBAM è un'attività paragonabile alla verifica e consiste in un riesame dell'ambito di applicazione delle emissioni oggetto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e nell'attribuzione delle emissioni del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio alle merci CBAM e la determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate nelle merci CBAM. La certificazione del prezzo del carbonio è indissolubilmente legata alla verifica delle emissioni incorporate. L'integrità e la qualità della certificazione sono di fondamentale importanza al fine di garantire l'affidabilità della detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato e dell'adeguamento finanziario pagato dai dichiaranti CBAM autorizzati. Per garantire che il compito di certificare le prove del prezzo del carbonio sia svolto da soggetti adeguatamente qualificati, le persone indipendenti che certificano le prove del prezzo del carbonio dovrebbero essere tenute a ottenere l'accreditamento per un ambito di accreditamento relativo alla certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato e gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero essere tenuti a verificare che le persone indipendenti dispongano delle competenze necessarie a tal fine. Tale qualificazione aumenterà la qualità della certificazione e ridurrà la probabilità che i dichiaranti CBAM autorizzati incorrano in sanzioni a causa della restituzione di un numero errato di certificati CBAM a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/956. Garantirà inoltre che i gestori possano fare affidamento sulla stessa persona giuridica per la verifica delle emissioni incorporate e la certificazione del prezzo del carbonio, razionalizzerà le procedure di domanda di verifica e certificazione e semplificherà la progettazione del registro CBAM.

(32) A titolo di deroga, al fine di garantire la disponibilità di persone indipendenti durante i primi due anni soggetti alla certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato e per far sì che gli organismi nazionali di accreditamento dispongano di tempo sufficiente per valutare i requisiti tecnici di accreditamento e concedere l'accreditamento, ai verificatori CBAM dovrebbe essere concessa su base temporanea la possibilità di effettuare la certificazione senza essere tenuti a ottenere l'accreditamento. I verificatori CBAM hanno dimostrato le loro competenze e conoscenze nell'applicazione della metodologia CBAM e dei requisiti di verifica nonché la loro indipendenza.

(33) Le attività di certificazione svolte dai verificatori CBAM nel contesto di questa possibilità temporanea dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e dalle autorità competenti nell'ambito del riesame delle dichiarazioni CBAM di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/956. Qualora un'autorità competente o la Commissione, sulla base del riesame del lavoro di certificazione, nutra legittimi dubbi sulla correttezza della relazione di certificazione, lo status di persona indipendente dovrebbe essere revocato, fatta salva la possibilità per il verificatore CBAM di chiedere l'accreditamento presso un organismo nazionale di accreditamento. La Commissione dovrebbe fare il punto, alla fine del 2027, sul processo di accreditamento delle persone indipendenti e sulla loro disponibilità a soddisfare la domanda di certificazione.

(34) Per tenere conto delle norme applicabili a livello internazionale ed evitare inutili duplicazioni delle procedure, è opportuno tener conto delle migliori pratiche elaborate attraverso l'applicazione delle pertinenti norme armonizzate in materia di convalida e verifica adottate dal Comitato europeo di normazione sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]). Le persone indipendenti dovrebbero pertanto essere tenute a rispettare determinate norme armonizzate nell'ambito delle loro attività di certificazione, integrate da requisiti specifici aggiuntivi in materia di certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

(35) Per garantire l'affidabilità della certificazione, è necessario assicurare che le persone indipendenti svolgano il loro lavoro in modo indipendente e adottino misure volte a prevenire situazioni in cui la loro indipendenza potrebbe essere compromessa per quanto riguarda i gestori di impianti di paesi terzi, le autorità competenti CBAM, la Commissione, le autorità competenti responsabili della regolamentazione del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio nel paese terzo o i dichiaranti CBAM autorizzati.

(36) Al fine di garantire la qualità della certificazione, gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero valutare, nell'ambito delle loro attività di accreditamento e vigilanza, se le persone indipendenti, compresi i membri del gruppo di certificazione, soddisfano i requisiti in materia di competenza specifici per la certificazione della comunicazione del prezzo del carbonio. Nell'ambito delle loro attività, gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero verificare se le persone indipendenti ricevono tutte le informazioni necessarie per effettuare la certificazione, così come che le stesse effettuino tutti i controlli necessari a tale fine. Gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero inoltre verificare se le persone indipendenti fanno adeguatamente affidamento sulla relazione di verifica delle emissioni incorporate, sulle relazioni di certificazione per i precursori utilizzati ma non prodotti presso l'impianto e sulle prove fornite dalle autorità responsabili del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio.

(37) Per poter dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio effettivamente pagato, la persona indipendente dovrebbe accedere ai dati necessari. Il processo di certificazione può comprendere una visita in loco presso i luoghi in cui è calcolato il prezzo del carbonio e sono conservate le relative prove, in particolare quando non è disponibile un sufficiente accesso remoto ai dati e alle prove o quando il rischio di inesattezze rilevanti è troppo elevato. La persona indipendente dovrebbe notificare al gestore eventuali inesattezze o inosservanze individuate affinché possano essere corrette. Qualora non siano corrette, la persona indipendente dovrebbe valutare se tali inesattezze o inosservanze, individualmente o se aggregate, incidano in modo rilevante sui dati comunicati.

(38) Al fine di aiutare la persona indipendente a valutare se un'inesattezza o un'inosservanza incida in modo rilevante sulle emissioni totali comunicate per il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio o sul prezzo totale del carbonio attribuito a una merce, è opportuno determinare una soglia di rilevanza che rispecchi l'equilibrio tra la complessità e la novità dei compiti di certificazione CBAM e l'accuratezza dei calcoli. Al fine di garantire sinergie e approcci armonizzati con la verifica delle emissioni incorporate, la percentuale stabilita per la soglia di rilevanza dovrebbe essere allineata a quella applicabile a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione ([7]).

(39) La certificazione dovrebbe fornire una garanzia ragionevole del fatto che il prezzo del carbonio indicato nella comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio non contiene inesattezze rilevanti e che si può fare affidamento sulla comunicazione del gestore, in modo da garantire l'affidabilità della detrazione del prezzo del carbonio

([6]) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/2546, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj).

effettivamente pagato. A tal fine, le persone indipendenti dovrebbero emettere una relazione di certificazione sufficientemente dettagliata da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di verificare che la certificazione sia stata effettuata conformemente alle prescrizioni applicabili. La persona indipendente dovrebbe inoltre conservare la documentazione di certificazione interna contenente le informazioni necessarie sulle attività di certificazione svolte.

(40) Al fine di garantire che siano accreditati soltanto i richiedenti in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per certificare il prezzo del carbonio effettivamente pagato, è opportuno stabilire norme relative alla presentazione e alla valutazione delle domande di accreditamento.

(41) Al fine di evitare la duplicazione dei processi e un onere amministrativo eccessivo, mantenendo nel contempo la solidità del processo di accreditamento, le persone giuridiche già accreditate per un gruppo pertinente di attività nell'ambito del CBAM a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione ([8]) o dell'EU ETS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ([9]) dovrebbero avere la facoltà di chiedere un'estensione del loro ambito di accreditamento alla certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

(42) Per garantire che le persone indipendenti continuino a soddisfare le prescrizioni applicabili in materia di qualifica, le norme dovrebbero specificare le attività di vigilanza che devono essere svolte dagli organismi nazionali di accreditamento. Qualora la vigilanza consenta di dimostrare che una persona indipendente non soddisfa più tali prescrizioni, gli organismi nazionali di accreditamento dovrebbero disporre di misure amministrative adeguate, quali la sospensione, la revoca o la riduzione dell'ambito di accreditamento, al fine di salvaguardare l'integrità del sistema di accreditamento.

(43) Al fine di acquisire esperienza pratica nel lavoro di certificazione svolto in paesi terzi a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio e le riduzioni o altre forme di compensazione, gli organismi nazionali di accreditamento che non hanno ancora aperto l'accreditamento per la certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato possono, nei primi due anni soggetti alla certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato, svolgere attività di osservazione dei verificatori CBAM da essi accreditati. Tali attività di osservazione non devono essere considerate attività di accreditamento e gli organismi nazionali di accreditamento non devono essere considerati responsabili della sorveglianza del lavoro di certificazione.

(44) Il regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) prevede che le autorità competenti riconoscano l'equivalenza dei servizi prestati dagli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares e accettino i certificati di accreditamento e le relazioni di certificazione rilasciati dalle persone indipendenti accreditate da tali organismi. Al fine di evitare inutili duplicazioni di valutazioni e garantire la certezza del diritto, gli organismi nazionali di accreditamento che hanno già effettuato o avviato con successo tale valutazione inter pares ai fini del regolamento delegato (UE) 2025/2551 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere considerati conformi alle prescrizioni procedurali pertinenti e non dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a una nuova valutazione inter pares a norma del presente regolamento.

(45) Al fine di garantire una sorveglianza efficace sulle persone indipendenti da parte degli organismi nazionali di accreditamento, è opportuno stabilire norme sullo scambio di informazioni tra le persone indipendenti e gli organismi nazionali di accreditamento che le hanno accreditate, tra gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti e la Commissione.

([8]) Regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione, del 20 novembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento (GU L, 2025/2551, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj).

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

([10]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

(46) Per garantire che le informazioni relative alla registrazione di persone indipendenti nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione ([11]) siano affidabili e aggiornate, è opportuno stabilire norme che impongano agli organismi nazionali di accreditamento di informare le autorità competenti in merito a qualsiasi accreditamento di persone indipendenti e a modifiche delle informazioni relative all'accreditamento.

(47) Al fine di sostenere il riesame della riduzione del numero totale di certificati CBAM in considerazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato, gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità competenti dovrebbero scambiarsi periodicamente informazioni, in particolare sulle attività previste per le persone indipendenti e sui risultati dei controlli effettuati su tali attività. Le autorità competenti dovrebbero condividere tali informazioni con la Commissione e con le altre autorità competenti attraverso il registro CBAM. Le autorità competenti dovrebbero inoltre informare gli organismi nazionali di accreditamento in merito ai risultati pertinenti del riesame delle dichiarazioni CBAM, utilizzando un modello elettronico standard, al fine di sostenerne le attività di accreditamento.

(48) Laddove i dati personali siano trattati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]), e, se pertinente, il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]).

(49) Le disposizioni del presente regolamento riguardano il prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate a decorrere dal 1º gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2026.

(50) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 29 luglio 2026.

(51) Il presente regolamento è riesaminato entro e non oltre dicembre 2027. La Commissione dovrebbe compiere tutti gli sforzi necessari, in stretta collaborazione con gli Stati membri, per rivedere e aggiornare, se necessario, l'elenco dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio al fine di includere il maggior numero possibile di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio.

(52) Il comitato CBAM non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]),

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM (GU L, 2024/3210, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).

([12]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([13]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([14]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate riguardanti:

a) la determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate di ciascuna merce e l'uso di prezzi predefiniti annuali del carbonio per i precursori e le emissioni indirette;

b) la conversione in euro, al tasso di cambio medio annuo, dei prezzi del carbonio espressi in valuta estera;

c) il calcolo della riduzione del numero di certificati CBAM da restituire;

d) le prove necessarie per dimostrare che il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato;

e) le modalità con cui le riduzioni o altre forme di compensazione che riducono il prezzo del carbonio effettivamente pagato devono essere prese in considerazione nel determinare tale prezzo del carbonio;

f) le qualifiche della persona indipendente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 che certifica le prove di cui all'articolo 7 («persona indipendente») e le condizioni per accertarne le qualifiche e l'indipendenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2025/2551, fatta eccezione per i punti 3, e da 8 a 12, nonché all'articolo 1 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «persona indipendente»: una persona giuridica che certifica la comunicazione del prezzo del carbonio;

2) «certificazione»: le attività svolte da una persona indipendente, nel quadro delle procedure di certificazione di cui al presente regolamento e delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ai fini del rilascio di una relazione di certificazione di cui all'articolo 19;

3) «meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio»: tassa sul carbonio, imposta sul carbonio o prelievo sul carbonio oppure sistema per lo scambio di quote di emissioni;

4) «ambito di accreditamento»: il gruppo di attività CBAM di cui all'allegato IV del presente regolamento per il quale è chiesto o è stato concesso l'accreditamento;

5) «sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento e su crediti» (sistema baseline-and-credit): forma di sistema per lo scambio di quote di emissioni nel contesto della quale un valore di riferimento è stabilito come limite di emissioni al di sotto del quale non è dovuto alcun prezzo del carbonio e sono rilasciati crediti di emissione negoziabili a soggetti che emettono meno del valore di riferimento, e nel contesto della quale i crediti di emissione devono essere acquistati da soggetti che emettono più del valore di riferimento;

6) «garanzia ragionevole»: livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla certificazione, in merito al fatto che la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio non è viziata da inesattezze rilevanti;

7) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dalla persona indipendente sulla relazione di certificazione in base all'obiettivo di ridurre il rischio di certificazione in funzione delle circostanze dell'incarico di certificazione;

8) «inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nella comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio;

9) «inesattezza rilevante»: inesattezza che, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o che, sulla base del giudizio esperto della persona indipendente, a causa della sua entità e della sua natura potrebbe incidere sul prezzo del carbonio effettivo totale comunicato o su altre informazioni;

10) «soglia di rilevanza»: limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o aggregate ad altre, sono considerate rilevanti dalla persona indipendente;

11) «revisore responsabile del gruppo di certificazione CBAM»: un revisore incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di certificazione, responsabile dell'esecuzione e della comunicazione della certificazione della comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio;

12) «revisore di certificazione CBAM»: un membro della squadra di certificazione responsabile di effettuare la certificazione della comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio;

13) «unità di conformità»: una quota di emissioni o un credito emessa o emesso nell'ambito di un sistema regolamentato per lo scambio di quote di emissioni e utilizzata o utilizzato per adempiere gli obblighi di conformità previsti da tale sistema.

CAPO II

CONVERSIONE DEL PREZZO DEL CARBONIO PAGATO NELLA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL NUMERO DI CERTIFICATI CBAM DA RESTITUIRE

Articolo 3

Determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate di ciascuna merce

1. Il gestore determina il prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate attribuite a ciascuna merce prodotta dall'impianto conformemente alla metodologia di cui all'allegato I.

2. Al fine di determinare il prezzo del carbonio effettivamente pagato, il gestore tiene conto di eventuali riduzioni o altre forme di compensazione specificate conformemente all'articolo 9 e all'allegato I.

3. Il periodo di riferimento ai fini della determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato è lo stesso del periodo di riferimento di cui alla relazione di verifica a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.

4. Se le emissioni incorporate sono soggette a meccanismi diversi di fissazione del prezzo del carbonio, i prezzi del carbonio effettivamente pagati nel contesto di tali meccanismi sono aggregati per ciascuna merce prodotta dall'impianto conformemente all'allegato I, punto 7.3.

Articolo 4

Tipo di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio

1. Il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito del quale il prezzo del carbonio è effettivamente pagato consiste in:

a) un sistema per lo scambio di quote di emissioni, compreso un sistema basato su un valore di riferimento e su crediti; oppure

b) una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio, sotto forma di:

   1) una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio basati sui combustibili; o

   2) una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio da sorgente puntiforme.

2. I meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio che figurano nell'allegato II sono considerati conformi alla definizione di cui al paragrafo 1.

3. Qualora un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio non sia elencato nell'allegato II, la Commissione valuta se tale meccanismo soddisfi la definizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, ne prende in considerazione l'inclusione nell'allegato II mediante una revisione del presente regolamento.

La Commissione organizza, se del caso, anche su richiesta di un'autorità competente, scambi con le autorità competenti al fine di condividere informazioni sui meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio non elencati nell'allegato II, valutare i fattori di rischio e i punti di attenzione e garantire l'applicazione uniforme delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Uso di prezzi predefiniti del carbonio per i precursori e le emissioni indirette

1. Ai fini della determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate di un precursore prodotto al di fuori dell'impianto, il gestore può, conformemente all'allegato I, punto 6.2, utilizzare il prezzo predefinito del carbonio applicabile messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956.

2. Ai fini della determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni indirette di una merce che non figura nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956, il gestore può, conformemente all'allegato I, punto 3.2, del presente regolamento, utilizzare il prezzo predefinito del carbonio applicabile messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 6

Conversione del prezzo del carbonio in euro

1. Conformemente all'allegato I, punto 7.1, il gestore converte in euro il prezzo del carbonio effettivamente pagato per ciascuna merce prodotta dall'impianto, utilizzando il tasso di cambio medio annuo per l'anno del periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. A tal fine, il gestore utilizza i tassi di cambio medi annui pubblicati dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione pubblica i tassi di cambio medi annui utilizzando i tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea o, se del caso, da Eurostat. Qualora non sia disponibile un tasso di cambio medio annuo per una determinata valuta, la Commissione utilizza le informazioni più affidabili pubblicamente disponibili.

Articolo 7

Calcolo della riduzione del numero di certificati CBAM da restituire

1. Per ciascuna merce *g*, la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire al fine di tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato è calcolata secondo la formula seguente:

$$ReductionActualCarbonPrice_g = (€EFF_CP_g / Ref\ Price\ CBAM) \times Q_g$$

dove:

— $ReductionActualCarbonPrice_g$ è la riduzione del numero di certificati da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato;

— $€EFF_CP_g$ è il prezzo effettivo del carbonio, espresso in EUR per tonnellata di merce o per MWh, indicato nella relazione di certificazione a norma dell'articolo 19;

— *Ref Price CBAM* è il prezzo annuale di riferimento dei certificati CBAM, espresso in EUR per tonnellata di CO_2e per l'anno di importazione;

— Q_g è la quantità di merce *g* dichiarata, espressa in tonnellate o MWh.

2. Per ciascuna merce *g*, la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire al fine di tenere conto del prezzo predefinito del carbonio è calcolata secondo la formula seguente:

$$ReductionDefaultCarbonPrice_g = (€DCP \times SEE_g / Ref\ Price\ CBAM) \times Q_g$$

dove:

— $ReductionDefaultCarbonPrice_g$ è la riduzione del numero di certificati da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato per la merce g comunicato sulla base di un prezzo predefinito del carbonio;

— *€DCP* è il pertinente prezzo predefinito applicabile del carbonio messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, pertinente per la merce, espresso in EUR per tonnellata di CO_2e;

— *SEEg* corrisponde alle emissioni incorporate dichiarate della merce, corrispondenti alle emissioni incorporate specifiche, operando la distinzione fra emissioni dirette, indirette e dei precursori se del caso, o al valore predefinito utilizzato per la merce, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata o per MWh di merce;

— *Ref Price CBAM* è il prezzo annuale di riferimento dei certificati CBAM, espresso in EUR per tonnellata di CO_2e per l'anno di importazione;

— Q_g è la quantità di merce *g* dichiarata, espressa in tonnellate o MWh.

Se le emissioni incorporate dichiarate si basano su valori effettivi, la formula si applica a ciascuna parte pertinente delle emissioni incorporate di una merce, comprese le emissioni dirette, le emissioni indirette e le emissioni di precursori. Di conseguenza, la riduzione totale del numero di certificati CBAM per merce corrisponde alla somma delle riduzioni per emissioni dirette, delle emissioni indirette e delle emissioni di precursori.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Commissione calcola il prezzo annuale di riferimento dei certificati CBAM come la media del prezzo dei certificati CBAM pubblicato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 per un dato anno di importazione. Tale media è arrotondata al centesimo.

La Commissione pubblica il prezzo annuale di riferimento nel registro CBAM.

Se il prezzo di riferimento annuale non può ancora essere stabilito sulla base di tutti i prezzi trimestrali o settimanali dei certificati CBAM pubblicati per un determinato anno di importazione, la Commissione calcola il prezzo di riferimento annuale come media dei prezzi dei certificati CBAM pubblicati nel corso di tale anno.

CAPO III

PROVA DEL PREZZO DEL CARBONIO EFFETTIVAMENTE PAGATO

Articolo 8

Comunicazione del prezzo del carbonio

1. Il gestore redige una comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio sulla base della metodologia di cui all'allegato I, utilizzando il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione tramite il registro CBAM e contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.

2. Se è registrato nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/956, il gestore trasmette la comunicazione del prezzo del carbonio alla persona indipendente tramite tale registro.

Se non è registrato nel registro CBAM, il gestore trasmette la comunicazione del prezzo del carbonio alla persona indipendente attraverso altri mezzi idonei.

3. Il gestore redige la comunicazione del prezzo del carbonio in inglese.

Articolo 9

Riduzioni e altre forme di compensazione

1. Nell'elaborare la propria comunicazione del prezzo del carbonio, il gestore individua e tiene conto delle riduzioni o delle altre forme di compensazione seguenti:

a) un'aliquota d'imposta ridotta nell'ambito di una tassa, di un prelievo o di un'imposta sul carbonio;

b) qualsiasi esenzione dalla copertura delle emissioni prevista dal meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, tra cui:

   1) le emissioni associate a quote di emissioni gratuite ricevute dal gestore;

   2) le emissioni inferiori a un valore di riferimento dell'intensità di emissioni nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento e su crediti; e

   3) le emissioni esentate dall'applicazione della tassa, del prelievo o dell'imposta sul carbonio;

c) un rimborso in valore monetario che compensa parzialmente o totalmente il prezzo del carbonio pagato;

d) qualsiasi altra riduzione o forma di compensazione basata sui parametri utilizzati nella metodologia di cui all'allegato I per stabilire il prezzo effettivo del carbonio pagato sulle emissioni incorporate specifiche.

2. Nell'individuare le riduzioni o le altre forme di compensazione di cui al paragrafo 1, il gestore prende in considerazione quanto meno i tipi di riduzioni e le altre forme di compensazione che figurano nell'allegato II.

3. In deroga al paragrafo 1, se l'impianto soggetto a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio beneficia di una sovvenzione finanziata dalle entrate generate dal meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e la cui finalità è ridurre le emissioni dell'impianto, il valore della sovvenzione non è preso in considerazione come riduzione o altra forma di compensazione per stabilire il prezzo del carbonio effettivamente pagato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'obiettivo della sovvenzione consiste nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra come specificato nella normativa applicabile alle sovvenzioni o nel programma di finanziamento che concede le sovvenzioni;

b) la riduzione mirata delle emissioni delle sovvenzioni è verificata durante il processo di presentazione della domanda e dopo la realizzazione dell'investimento;

c) tutti gli impianti soggetti al meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio sono ammissibili a beneficiare delle sovvenzioni indipendentemente dal prezzo pagato da ciascun impianto;

d) tutti gli impianti ammissibili a beneficiare delle sovvenzioni sono tenuti a presentare una domanda per ottenere la sovvenzione;

e) la decisione dell'autorità responsabile della concessione delle sovvenzioni a ciascun impianto è pubblica e l'importo delle sovvenzioni è reso pubblico; e

f) la sovvenzione concessa all'impianto ha portato a una riduzione delle emissioni dell'impianto beneficiario o l'impianto beneficiario ha utilizzato la sovvenzione per adottare misure concrete volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in linea con la decisione delle autorità di concedere la sovvenzione.

4. Se ha diritto a una riduzione o a un'altra forma di compensazione, ma non è in grado di fornire prove dell'importo da detrarre o di altre forme di compensazione, il gestore di un impianto soggetto a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio non ha diritto ad alcuna detrazione dal prezzo del carbonio effettivamente pagato.

Se il gestore di un impianto soggetto a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio ha diritto a una riduzione o a un'altra forma di compensazione il cui importo è ufficialmente stabilito dall'autorità pertinente o il cui importo massimo può essere accertato dalla persona indipendente, ma che non è ancora stato ricevuto dal gestore, l'importo ufficialmente stabilito o l'importo massimo della riduzione o di un'altra forma di compensazione dovuta sono tuttavia presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

Se il gestore di un impianto soggetto a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio ha inoltre diritto a una riduzione o a un'altra forma di compensazione, ma può dimostrare, sulla base di una conferma scritta formale delle pertinenti autorità, di non averla richiesta o che la richiesta è stata respinta, tale riduzione o altra forma di compensazione non è presa in considerazione ai fini della determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

CAPO IV

QUALIFICHE DELLA PERSONA INDIPENDENTE E CONDIZIONI PER ACCERTARNE LE QUALIFICHE E L'INDIPENDENZA

SEZIONE 1

Qualifiche e indipendenza delle persone indipendenti

Articolo 10

Qualifiche delle persone indipendenti

1. Ai fini della certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per emissioni incorporate specifiche a norma della sezione 2 del presente capo e ai fini dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la persona indipendente è accreditata per l'ambito di accreditamento relativo alla certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato di cui all'allegato IV del presente regolamento.

La persona indipendente rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento e alla norma armonizzata EN ISO/IEC 17029:2019, Valutazione della conformità - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica ([15]).

2. La persona indipendente, o qualsiasi parte della medesima persona giuridica, è indipendente dalle persone seguenti:

a) il gestore soggetto a certificazione;

b) l'autorità competente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956;

c) la Commissione; e

d) qualsiasi autorità competente del paese terzo responsabile della regolamentazione o della vigilanza di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio su cui si basa la determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

3. La persona indipendente dimostra, anche all'organismo nazionale di accreditamento, la propria competenza costante e garantisce che il revisore responsabile del gruppo di certificazione CBAM e i revisori di certificazione CBAM dimostrino la loro competenza nel valutare le prove del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche e nell'applicare le prescrizioni di cui alla sezione 2.

Nel dimostrare il mantenimento delle proprie competenze, la persona indipendente garantisce che il revisore responsabile del gruppo di certificazione CBAM e i revisori di certificazione CBAM soddisfino le prescrizioni seguenti:

a) la conoscenza dei requisiti giuridici e tecnici nonché delle procedure applicabili in materia di accreditamento e delle attività di certificazione, del calcolo e dell'attribuzione del prezzo del carbonio a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 e di altre normative, norme armonizzate e altri orientamenti applicabili;

b) la capacità di svolgere le attività connesse alla certificazione della comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio, conformemente alla presente sezione;

c) la conoscenza e la comprensione degli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comunicazione che interessano il gruppo di attività di cui all'allegato IV del presente regolamento;

d) la conoscenza e la comprensione dell'applicazione e dell'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio a emissioni incorporate specifiche.

La persona indipendente garantisce inoltre che il gruppo di certificazione conosca la normativa concernente il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e i requisiti in materia di riduzioni o altre forme di compensazione applicabili al meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio cui è soggetto il gestore.

([15]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 della Commissione del 3 dicembre 2020 relativa alle norme armonizzate per l'accreditamento e la valutazione della conformità (GU L 408 del 4.12.2020, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1835/oj).

Articolo 11

Qualificazione temporanea per i periodi di riferimento 2026 e 2027

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, ai fini della realizzazione della certificazione delle comunicazioni dei prezzi del carbonio per i periodi di riferimento 2026 e 2027, anche un verificatore accreditato a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551 per il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I di detto regolamento può scegliere di diventare una persona indipendente.

A tal fine, il verificatore presenta all'autorità competente, tramite il registro CBAM, una richiesta di assegnazione del ruolo richiesto di persona indipendente. Nell'ambito della richiesta, il verificatore conferma il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Una volta convalidata tale richiesta, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento che ha concesso l'accreditamento a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551.

2. La persona indipendente cui è stato assegnato tale ruolo a norma del paragrafo 1 soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento e alla norma armonizzata di cui all'articolo 10, paragrafo 1, comprese le prescrizioni in materia di indipendenza e mantenimento delle competenze.

3. La persona indipendente cui è stato assegnato tale ruolo a norma del paragrafo 1 cessa di essere una persona indipendente entro il 30 settembre 2028, fatto salvo il caso in cui le sia stato concesso l'accreditamento per il gruppo di attività di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Se le è stato concesso l'accreditamento per il gruppo di attività di cui all'allegato IV del presente regolamento, l'autorità competente, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210, la persona indipendente aggiorna le informazioni di conseguenza.

4. Prima del 30 settembre 2028 la persona indipendente cui è stato assegnato tale ruolo a norma del paragrafo 1 può presentare all'autorità competente, tramite il registro CBAM, una richiesta di revoca del ruolo concesso a norma del primo paragrafo.

5. L'autorità competente revoca il ruolo conferito a norma del primo comma nei seguenti casi:

a) la persona indipendente ha chiesto la revoca del proprio ruolo di persona indipendente a norma del paragrafo 4;

b) l'organismo nazionale di accreditamento ha sospeso o revocato l'accreditamento a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551;

c) previa notifica da parte di un'autorità competente o della Commissione che ritiene, nell'ambito del riesame delle dichiarazioni CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 e del lavoro svolto dalla persona indipendente, che vi siano dubbi legittimi in merito alla correttezza della relazione di certificazione rilasciata dalla persona indipendente.

6. La revoca del ruolo di persona indipendente a norma del paragrafo 4 non pregiudica l'accreditamento a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551 o del presente regolamento.

SEZIONE 2

Obblighi e requisiti operativi delle persone indipendenti

Articolo 12

Ambito della valutazione della comunicazione del prezzo del carbonio da parte della persona indipendente

Durante la certificazione, la persona indipendente valuta con garanzia ragionevole se:

a) la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio è completa e soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;

b) il gestore ha agito in conformità del regolamento (UE) 2023/956 e dei capi II e III del presente regolamento;

c) è stato effettivamente pagato un prezzo del carbonio sulle emissioni incorporate specifiche indicate nella comunicazione delle emissioni del gestore che è stata oggetto di verifica;

d) se del caso, sono state ricevute eventuali riduzioni o altre forme di compensazione in relazione a emissioni incorporate specifiche;

e) la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio non è viziata da inesattezze rilevanti.

Ai fini della lettera e), la persona indipendente ottiene dal gestore prove chiare e oggettive a sostegno dei dati sul prezzo del carbonio, tenendo conto di tutte le informazioni incluse nelle prove del prezzo del carbonio pagato, dell'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio a emissioni incorporate specifiche incluse nella comunicazione delle emissioni del gestore che è stata oggetto di verifica e delle prove di riduzioni o altre forme di compensazione ricevute in relazione a emissioni incorporate specifiche.

Articolo 13

Informazioni che devono richieste ai gestori

1. Al fine di valutare se la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio non sia viziata da inesattezze rilevanti e sia conforme al presente regolamento, la persona indipendente ottiene dal gestore almeno le informazioni seguenti, fatto salvo il caso in cui tali informazioni siano già a sua disposizione a seguito di un processo di verifica a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/956:

a) l'ultima versione del piano di monitoraggio del gestore, elaborata conformemente all'allegato II, punto A.5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

b) la documentazione pertinente o la descrizione dell'impianto, delle procedure e dei processi o dei diagrammi di flusso preparati e aggiornati al di fuori del piano di monitoraggio, compresa una descrizione delle attività di gestione del flusso dei dati da parte del gestore e del sistema di controllo di quest'ultimo;

c) ove applicabile, un registro di tutte le modifiche apportate all'impianto e al piano di monitoraggio nonché le modifiche che incidono sui dati dei prezzi del carbonio dall'ultima certificazione;

d) la comunicazione delle emissioni del gestore a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 e la corrispondente relazione di verifica a norma dell'allegato II, punto 2.17, del regolamento delegato (UE) 2025/2551, per il periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

e) la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio per il periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

f) la relazione di certificazione per il periodo di riferimento antecedente il periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, se non certificata dalla medesima persona indipendente;

g) se del caso, la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio e la corrispondente relazione di certificazione relativa ai precursori utilizzati ma non prodotti presso l'impianto;

h) la comunicazione delle emissioni del gestore nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio o altre informazioni che indichino le emissioni oggetto del prezzo del carbonio e, se del caso, la corrispondente relazione di verifica o la corrispondenza pertinente con l'autorità responsabile della conferma delle emissioni comunicate nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

i) ove applicabile, informazioni sul modo in cui il gestore ha corretto le non conformità al presente regolamento o ha dato seguito alle raccomandazioni di miglioramento riportate nella relazione di certificazione relativa al periodo di riferimento precedente il periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

j) le prove del prezzo del carbonio pagato a norma dell'allegato I, sezione 3.5;

k) le prove di eventuali riduzioni o altre forme di compensazione applicabili a norma dell'articolo 9 e dell'allegato I, sezioni 3.5 e 5.3, e almeno gli elementi seguenti:

   1) il livello o il valore di ciascuna riduzione o altra forma di compensazione;

   2) il fatto che le sovvenzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, soddisfino le condizioni stabilite in tale articolo;

   3) qualsiasi deroga applicabile a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, commi 2 e 3;

l) la prova del periodo di riferimento applicabile e l'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio alle merci conformemente all'allegato I, sezione 4.3.

Il gestore fornisce alla persona indipendente le informazioni richieste.

2. Il gestore presenta alla persona indipendente la comunicazione finale sul prezzo del carbonio autorizzata e convalidata a livello interno. La persona indipendente non rilascia la relazione di certificazione finché non abbia ottenuto tale comunicazione.

Articolo 14

Certificazione dei dati sul prezzo del carbonio effettivamente pagato

1. La persona indipendente certifica i dati necessari per determinare il prezzo del carbonio effettivamente pagato su emissioni incorporate specifiche valutando l'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio ed effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.

2. Nell'ambito della certificazione dei dati di cui al paragrafo 1, la persona indipendente controlla quanto meno gli aspetti seguenti e, qualora da tali controlli emergano inesattezze o inosservanze, agisce a norma dell'articolo 17:

a) se il meccanismo o i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio elencati nella relazione sul prezzo del carbonio sono un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4;

b) l'eventualità che le emissioni incorporate siano state soggette a un prezzo del carbonio derivante da un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e, se del caso, l'eventualità che siano state ricevute riduzioni o altre forme di compensazione conformemente alla normativa applicabile a tale meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

c) l'eventualità che vi siano prove sufficienti, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, del prezzo del carbonio pagato e delle riduzioni o di altre forme di compensazione ricevute;

d) l'eventualità che l'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio a ciascuna merce sia stata effettuata conformemente all'allegato I;

e) la validità delle informazioni utilizzate ai fini dell'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio e delle riduzioni o di altre compensazioni ricevute in relazione alle emissioni incorporate comunicate e verificate;

f) le prove del prezzo del carbonio pagato e delle riduzioni o di altre forme di compensazione ricevute in relazione alle emissioni totali comunicate nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

g) se i dati sul prezzo del carbonio si basano su un sistema per lo scambio di quote di emissioni, la coerenza delle emissioni del gestore comunicate e confermate nell'ambito di tale sistema unitamente alla prova delle quote di emissioni o dei crediti di emissioni corrispondenti restituiti nell'ambito di tale sistema per lo scambio di quote di emissioni;

h) se i dati sul prezzo del carbonio si basano su un sistema per lo scambio di quote di emissioni e le quote di emissioni sono state attribuite a titolo gratuito, la coerenza tra la quantità di tali quote attribuite a titolo gratuito e le decisioni normative tramite le quali dette quote sono state rilasciate al gestore;

i) se i dati sul prezzo del carbonio si basano su un sistema per lo scambio di quote di emissioni e il prezzo del carbonio si basa su unità di conformità individuali acquistate o su un prezzo fisso a fronte del quale sono acquistate unità di conformità, la prova della quantità di unità di conformità acquistate e il prezzo del loro acquisto nei documenti finanziari del gestore;

j) se le unità di conformità sono restituite nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni o della tassa, del prelievo o dell'imposta sul carbonio al fine di adempiere gli obblighi di conformità, l'eventualità che tali unità di conformità soddisfino le condizioni di cui all'allegato I;

k) se i dati sul prezzo del carbonio si basano su una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio, la coerenza tra la quantità di emissioni provenienti da merci o combustibili soggetti a una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio e la prova della tassa, del prelievo o dell'imposta sul carbonio effettivamente pagati su tali emissioni, compresi gli accordi contrattuali con i fornitori di combustibili, le fatture e le prove normative della tassa, del prelievo o dell'imposta pagati;

l) la coerenza tra le riduzioni totali o altre forme di compensazione comunicate e le prove a sostegno nonché la coerenza tra le emissioni attribuite nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e le emissioni incorporate nella comunicazione delle emissioni del gestore.

Articolo 15

Condizioni per l'affidamento da parte della persona indipendente su una verifica e una certificazione esterne ai fini dell'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio

1. Ai fini del controllo della corretta attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio alle emissioni incorporate, la persona indipendente conferma che la relazione di verifica fornita dal gestore a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) al momento della presentazione della relazione di verifica, il soggetto che svolge le attività di verifica era un verificatore con un certificato di accreditamento valido attestante l'ambito di accreditamento necessario per effettuare la verifica e per il quale non si applicavano le misure amministrative di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2025/2551;

b) il parere contenuto nella relazione di verifica indica che la comunicazione delle emissioni del gestore è giudicata soddisfacente;

c) la relazione di verifica riguarda il periodo di riferimento durante il quale sono state prodotte le merci soggette alla certificazione del prezzo del carbonio.

Qualora non sia in grado di confermare che la relazione di verifica soddisfa le condizioni di cui al primo comma, la persona indipendente non certifica la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio.

2. Se i dati certificati sul prezzo del carbonio sono attribuiti alle emissioni incorporate di un precursore utilizzato ma non prodotto presso l'impianto, la persona indipendente tiene conto delle informazioni stabilite nella relazione di certificazione dell'impianto che produce il precursore soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) al momento della presentazione della relazione di certificazione, il soggetto che svolge le attività di certificazione era una persona indipendente con un certificato di accreditamento valido attestante l'ambito di accreditamento necessario per effettuare la certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato e per il quale non si applicavano le misure amministrative di cui all'articolo 27;

b) il parere contenuto nella relazione di certificazione indica che la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio è giudicata soddisfacente;

c) la relazione di certificazione dell'impianto che produce il precursore copre lo stesso periodo di riferimento specificato nella relazione di verifica di cui al paragrafo 1.

Se non può tenere conto delle informazioni contenute nella relazione di certificazione dell'impianto che produce il precursore, la persona indipendente può chiedere al gestore di applicare il pertinente prezzo predefinito del carbonio di cui all'articolo 5 per tale precursore.

3. Al fine di verificare la validità delle informazioni utilizzate per l'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), la persona indipendente si basa sui dati relativi alle emissioni e al prezzo del carbonio comunicati e confermati nell'ambito del pertinente meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio se si applica uno degli elementi seguenti, a seconda del tipo di meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio:

a) se un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio richiede una valutazione da parte di terzi delle emissioni oggetto del prezzo del carbonio, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   1) i dati sulle emissioni comunicati sono verificati da un soggetto indipendente autorizzato dall'autorità di regolamentazione o accreditato da un organismo di accreditamento di un paese terzo a effettuare tale verifica conformemente alle norme riconosciute applicabili alla verifica dei gas a effetto serra;

   2) la persona o l'entità che ha valutato in modo indipendente i dati sulle emissioni comunicati dispongono di un certificato di autorizzazione o accreditamento valido e l'autorizzazione o l'accreditamento non risulta essere soggetto a revoca o sospensione al momento della dichiarazione relativa al parere sulla verifica;

   3) i dati sulle emissioni comunicati sono considerati soddisfacenti e la corrispondente valutazione conferma che l'ambito della valutazione riguarda tutti i flussi di dati pertinenti;

b) se il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio richiede un controllo da parte dell'autorità responsabile della gestione del sistema anziché una verifica, il gestore fornisce una comunicazione di accettazione formale da parte dell'autorità competente che conferma che tale controllo è stato effettuato e che la comunicazione delle emissioni è stata accettata.

Se non può tenere conto dei dati sulle emissioni a norma del presente comma, la persona indipendente certifica che la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio è insoddisfacente a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 16

Accesso ai dati necessari

La persona indipendente conduce colloqui e ottiene l'accesso ai dati necessari per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirle di concludere se la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio non è viziata da inesattezze rilevanti.

Ove giustificato sulla base dell'analisi effettuata dalla persona indipendente conformemente alla norma armonizzata di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la persona indipendente può decidere di effettuare una visita in loco fisica presso il luogo o i luoghi in cui è istituito il processo di attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio a emissioni incorporate specifiche e presso cui sono conservate le prove del prezzo del carbonio effettivamente pagato.

Articolo 17

Trattamento di inesattezze e inosservanze

1. Qualora durante la certificazione individui inesattezze o il mancato rispetto del presente regolamento, la persona indipendente ne informa senza indugio il gestore e gli chiede di correggere le inesattezze o le inosservanze individuate. Il gestore corregge le inesattezze o le inosservanze individuate.

2. La persona indipendente documenta nella propria documentazione di certificazione interna tutte le inesattezze o le inosservanze che sono state corrette dal gestore durante la certificazione e le contrassegna come risolte.

3. Se il gestore non corregge le inesattezze o le inosservanze, la persona indipendente, prima di rilasciare la relazione di certificazione in conformità con l'articolo 19, chiede al gestore di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle inosservanze e i motivi per cui non ha apportato le correzioni richieste.

4. La persona indipendente stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o, se aggregate con altre, incidono sul prezzo totale del carbonio effettivamente pagato comunicato per ciascuna merce. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, la persona indipendente considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.

La persona indipendente può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 18, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.

5. Se il gestore non corregge l'inosservanza conformemente al paragrafo 1 prima che la persona indipendente emetta la relazione di certificazione, quest'ultima valuta se l'inosservanza non corretta incida sui dati comunicati sul prezzo totale del carbonio effettivamente pagato comunicato per ciascuna merce e se ciò comporti un'inesattezza rilevante.

Articolo 18

Soglia di rilevanza

Nel valutare le inesattezze nei dati comunicati per il periodo di riferimento oggetto di certificazione, la persona indipendente applica una soglia di rilevanza per ciascuna tonnellata della merce pertinente o, nel caso dell'energia elettrica importata, per ciascun MWh, individuati mediante il rispettivo codice della nomenclatura combinata (NC). Tale soglia di rilevanza è pari al 5 % del prezzo effettivo del carbonio per tonnellata effettivamente pagato attribuito alla merce in questione.

Articolo 19

Relazione di certificazione

1. Sulla base delle informazioni raccolte, la persona indipendente certifica la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio. La relazione di certificazione comprende uno dei seguenti pareri:

a) la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio è certificata come soddisfacente se non è viziata da inesattezze rilevanti e il prezzo del carbonio sulle emissioni incorporate verificate è stato effettivamente pagato;

b) la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio è certificata come insoddisfacente se si applica almeno una delle condizioni seguenti:

   1) contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima dell'emissione della relazione di certificazione;

   2) la persona indipendente non è stata in grado di ottenere prove sufficienti;

   3) non vi è sufficiente chiarezza per affermare con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. A decorrere dal 1º febbraio 2027 la persona indipendente pubblica la relazione di certificazione nel registro CBAM.

3. Se il gestore è registrato nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/956, la relazione di certificazione gli è trasmessa tramite il registro CBAM.

4. Se il gestore non è registrato nel registro CBAM, la persona indipendente esporta dal registro CBAM e trasmette al gestore la relazione di certificazione nel suo formato software standard originale con altri mezzi. La persona indipendente fornisce inoltre al gestore una copia della relazione di certificazione in un formato elettronico standardizzato ampiamente accettato per i documenti digitali, a scopo puramente informativo.

5. La relazione di certificazione è redatta sulla base del modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione.

6. Il modello elettronico di cui al paragrafo 5 contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V.

7. La persona indipendente non presenta la relazione di certificazione se esiste già una relazione di certificazione che copre lo stesso periodo di riferimento per lo stesso impianto.

8. Su richiesta del gestore, la persona indipendente può rilasciare una versione riveduta di una relazione di certificazione, che sostituisce la versione precedente, al fine di correggere un errore o di tenere conto di prove o informazioni nuove emerse dopo il rilascio di detta relazione.

9. La persona indipendente redige la relazione di certificazione in inglese.

Articolo 20

Documentazione interna di certificazione

1. La persona indipendente predispone e compila una documentazione interna di certificazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) i risultati della certificazione;

b) le informazioni ricevute dal gestore a norma dell'articolo 13;

c) l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di certificazione;

d) informazioni sufficienti a sostegno del parere contenuto nella relazione di certificazione, comprese le giustificazioni per le valutazioni in merito al fatto che le inesattezze individuate fossero rilevanti o no.

2. La documentazione interna di certificazione di cui al paragrafo 1 è redatta in modo che l'organismo nazionale di accreditamento possa valutare se la certificazione è stata condotta in conformità al presente regolamento.

3. La persona indipendente conserva la documentazione interna di certificazione per tutto il tempo necessario a consentire un riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.

4. Su richiesta, la persona indipendente fornisce alla Commissione e alle autorità competenti accesso alla documentazione di certificazione interna e ad altre informazioni pertinenti al fine di facilitare una valutazione della certificazione. La persona indipendente fornisce accesso a tale documentazione tramite il registro CBAM, salvo diversa richiesta, entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta.

SEZIONE 3

Accreditamento e supervisione di persone indipendenti e cooperazione tra autorità

Articolo 21

Domanda di accreditamento

1. Un richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una domanda di accreditamento all'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ai fini dell'accreditamento dell'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV.

Il richiedente presenta tuttavia la propria domanda di accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi altro Stato membro che concede l'accreditamento per l'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

a) se lo Stato membro di stabilimento ha deciso di non istituire un organismo nazionale di accreditamento e non ha fatto ricorso all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro;

b) se l'organismo nazionale di accreditamento di cui al primo comma non effettua l'accreditamento per l'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV;

c) se l'organismo nazionale di accreditamento di cui al primo comma non è stato sottoposto con successo a una valutazione inter pares relativamente ai gruppi di attività per i quali è chiesto l'accreditamento.

2. Un richiedente che non è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi Stato membro che concede l'accreditamento ai fini dell'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV.

3. Unitamente alla domanda, il richiedente di cui ai paragrafi 1 e 2 mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento almeno i seguenti documenti:

a) una descrizione della competenza del richiedente a effettuare la certificazione conformemente al presente regolamento e alla norma armonizzata di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

b) una descrizione del processo inteso ad assicurare l'indipendenza, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e sull'indipendenza del richiedente e del suo personale;

c) l'elenco degli esperti tecnici in materia di certificazione e del personale chiave che partecipano alla certificazione delle comunicazioni dei gestori sul prezzo del carbonio;

d) una descrizione del sistema di gestione della qualità conforme alla norma armonizzata di cui all'articolo 10, paragrafo 1, compresi gli elementi relativi alla documentazione di certificazione interna;

e) registri pertinenti per dimostrare l'osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l'imparzialità del personale del richiedente.

f) se del caso, qualsiasi prova pertinente di comprovata competenza nell'applicazione della norma internazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, riconosciuta da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di accreditamento di un paese terzo.

4. Dopo aver ricevuto la domanda di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere al richiedente di presentare qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per la valutazione della domanda.

L'organismo nazionale di accreditamento può chiedere al richiedente che non è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro di fornire informazioni che confermino che l'organismo nazionale di accreditamento può svolgere attività di accreditamento nel paese di stabilimento del richiedente.

5. Se un organismo nazionale di accreditamento che fornisce servizi di accreditamento a norma del presente regolamento non è in grado di effettuare l'accreditamento di un richiedente che non è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, tale organismo nazionale di accreditamento fornisce al richiedente, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto la domanda di accreditamento, una risposta debitamente motivata che illustri i motivi della mancata esecuzione dell'accreditamento e un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento.

6. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares di cui all'articolo 29 facilita lo scambio di informazioni tra gli organismi nazionali di accreditamento tenendo un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che forniscono servizi di accreditamento nell'ambito del CBAM e degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento per i richiedenti che non sono stabiliti a norma del diritto nazionale di uno Stato membro.

Articolo 22

Ambito della valutazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento

L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2023/956 valuta se la persona giuridica che presenta domanda di accreditamento («richiedente») o la persona indipendente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) è qualificata per certificare le comunicazioni dei gestori sul prezzo del carbonio in conformità del presente capo;

b) effettua la certificazione conformemente al presente capo.

Articolo 23

Valutazione delle domande di accreditamento e decisione di concessione dell'accreditamento

1. Nel preparare la valutazione delle domande di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento effettua tutte le azioni seguenti:

a) esamina le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

b) effettua una visita in loco presso i locali del richiedente al fine di esaminare un campione rappresentativo della documentazione di certificazione interna del richiedente;

c) osserva direttamente il rendimento e le competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti nella certificazione delle comunicazioni del gestore sui prezzi del carbonio per assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.

2. Nel corso della valutazione l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a) la complessità dell'ambito di accreditamento oggetto della domanda;

b) le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare la certificazione;

c) l'eventualità che il richiedente sia accreditato per un ambito di accreditamento a norma del regolamento (UE) 2023/956.

L'organismo nazionale di accreditamento può anche prendere in considerazione qualsiasi prova pertinente fornita dal richiedente a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f).

3. L'organismo nazionale di accreditamento può concludere un accordo con un organismo di accreditamento stabilito in un paese terzo al fine di delegare parte delle attività di valutazione di cui al paragrafo 1 a tale organismo di accreditamento per quanto concerne i richiedenti stabiliti a norma del diritto nazionale di tale organismo di accreditamento. L'organismo nazionale di accreditamento rimane responsabile dell'accreditamento del richiedente.

4. L'organismo nazionale di accreditamento comunica al richiedente i risultati e le eventuali inosservanze e chiede una risposta.

5. Il richiedente adotta misure correttive volte a porre rimedio a qualsiasi inosservanza segnalata a norma del paragrafo 3 e trasmette, entro un termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento, una risposta in cui indica le misure adottate o che intende adottare al fine di risolvere tale inosservanza.

6. L'organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta presentata dal richiedente a norma del paragrafo 4.

7. Se ritiene che la risposta del richiedente sia insufficiente o inefficace o le misure adottate siano insufficienti o inefficaci, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di presentare ulteriori informazioni o di adottare ulteriori misure e può chiedere prove o effettuare una valutazione di seguito al fine di valutare l'attuazione effettiva di tali misure.

8. Qualora decida di concedere o rinnovare un accreditamento o di ampliarne l'ambito, l'organismo nazionale di accreditamento emette un certificato di accreditamento in tal senso.

Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

Articolo 24

Estensione dell'ambito

1. Un verificatore accreditato a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551 per un gruppo di attività figurante nell'allegato I di detto regolamento o un richiedente accreditato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per il gruppo di attività pertinente figurante nell'allegato I di detto regolamento può chiedere un'estensione dell'ambito del proprio accreditamento al gruppo di attività di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2. In risposta a una domanda presentata a norma del paragrafo 1 per l'estensione dell'ambito di un accreditamento concesso, l'organismo nazionale di accreditamento decide se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 22 per l'estensione richiesta dell'ambito di accreditamento.

Articolo 25

Vigilanza annuale

L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascuna persona indipendente cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. Tale vigilanza consiste in almeno le seguenti attività:

a) una valutazione in loco o virtuale dei locali della persona indipendente;

b) l'osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti della persona indipendente a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 26

Reclami

Qualora riceva un reclamo da parte di un'autorità competente, della Commissione, del gestore o di altre parti interessate riguardante una persona indipendente che ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo, effettua tutte le azioni seguenti:

a) valuta la validità del reclamo;

b) provvede affinché la persona indipendente interessata abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;

c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;

d) registra il reclamo e le misure adottate;

e) risponde all'autore del reclamo.

Articolo 27

Sospensione e riduzione dell'ambito di accreditamento e revoca dell'accreditamento

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, l'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l'accreditamento di una persona indipendente o ridurne l'ambito di applicazione qualora quest'ultima non soddisfi le prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca un accreditamento oppure ne riduce l'ambito di applicazione su richiesta della persona indipendente.

3. L'organismo nazionale di accreditamento sospende o riduce l'ambito di un accreditamento se la persona indipendente ha agito in uno qualsiasi dei modi seguenti:

a) ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento;

b) non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;

c) ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento.

4. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di una persona indipendente qualora ricorra una delle condizioni seguenti:

a) la persona indipendente non ha posto rimedio alle lacune che hanno determinato una decisione di sospensione dell'accreditamento;

b) un membro della dirigenza del verificatore o un membro del personale della persona indipendente coinvolto in attività di certificazione ha subito una condanna per frode;

c) la persona indipendente ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni.

5. L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l'accreditamento di una persona indipendente qualora constati di non essere più in grado di svolgere attività di accreditamento nel paese di stabilimento del richiedente.

Articolo 28

Attività di osservazione

1. L'organismo nazionale di accreditamento può decidere di svolgere attività di osservazione dei verificatori che sono diventati persone indipendenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, al fine di acquisire esperienza nelle attività di accreditamento ai sensi del presente regolamento prima di effettuare l'accreditamento per l'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV.

2. L'organismo nazionale di accreditamento può svolgere attività di osservazione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) se l'organismo nazionale di accreditamento non effettua l'accreditamento per l'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV;

b) almeno una persona indipendente ha notificato all'organismo nazionale di accreditamento di essere diventata una persona indipendente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. Le attività di osservazione possono riguardare qualsiasi attività che l'organismo nazionale di accreditamento svolgerebbe a norma del presente regolamento per l'accreditamento di una persona indipendente, compresa la presentazione del programma di lavoro annuale e della relazione di gestione di cui all'articolo 32 e la notifica di cui all'articolo 35.

L'organismo nazionale di accreditamento trasmette alle persone indipendenti pertinenti, con un preavviso ragionevole, l'elenco delle attività di osservazione che intende svolgere.

Articolo 29

Valutazione inter pares e riconoscimento reciproco

1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a valutazioni inter pares da parte dell'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Se l'esito della valutazione inter pares è insoddisfacente, l'organismo nazionale di accreditamento cessa di svolgere qualsiasi attività o di prestare servizi a norma del presente regolamento fino a quando non sia stato raggiunto un risultato soddisfacente della valutazione inter pares.

3. Se un organismo nazionale di accreditamento è stato sottoposto con successo a una valutazione inter pares a norma del regolamento delegato (UE) 2025/2551 o se gli è stata concessa un'esenzione dall'obbligo di sottoporsi a una nuova valutazione inter pares a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento delegato, l'organismo nazionale di accreditamento non è tenuto a sottoporsi a una nuova valutazione inter pares a norma del presente regolamento.

L'esenzione dall'obbligo di sottoporsi a una nuova valutazione inter pares si applica per un periodo massimo di quattro anni dalla data in cui l'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 notifica la propria decisione all'organismo nazionale di accreditamento.

4. In attesa del completamento del processo di valutazione inter pares, gli Stati membri riconoscono la validità dei certificati di accreditamento e delle relazioni di certificazione di persone indipendenti accreditate da tale organismo nazionale di accreditamento. Essi procedono in tal senso, a condizione che l'organismo nazionale di accreditamento soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

a) gli è stata concessa l'esenzione di cui al paragrafo 3;

b) è stata avviata una valutazione inter pares.

Articolo 30

Scambio di informazioni e cooperazione

Se l'organismo nazionale di accreditamento fornisce servizi di accreditamento per l'ambito di accreditamento di cui all'allegato IV, lo Stato membro in cui è situato l'organismo nazionale di accreditamento instaura uno scambio di informazioni e una cooperazione efficaci tra tale organismo nazionale di accreditamento e l'autorità competente.

Articolo 31

Scambio di informazioni sui certificati di accreditamento e sulle misure amministrative

1. L'organismo nazionale di accreditamento trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito tutte le informazioni pertinenti necessarie per la registrazione della persona indipendente nel registro CBAM e i relativi aggiornamenti, a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

a) qualsiasi decisione di concedere un accreditamento o qualsiasi decisione di rinnovare o estendere l'ambito di applicazione di tale accreditamento;

b) qualsiasi decisione a norma dell'articolo 27 volta a sospendere o revocare un accreditamento oppure a ridurne l'ambito di applicazione, nonché qualsiasi decisione in merito a un ricorso che annulli tale decisione;

c) l'eventuale revoca di una decisione di sospensione di un accreditamento.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 registra nel registro CBAM le informazioni sulle persone indipendenti ricevute a norma del paragrafo 1 e tiene aggiornate tali informazioni.

3. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato interoperabile.

Articolo 32

Programma di lavoro in materia di accreditamento e relazione di gestione

1. L'organismo nazionale di accreditamento include nel programma di lavoro in materia di accreditamento di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/2551 un elenco di persone indipendenti da esso accreditate. Per ciascuna persona indipendente, tale elenco contiene le informazioni seguenti:

a) le attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha programmato per la persona indipendente, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;

b) i tempi e i luoghi previsti per la certificazione, indicando anche se saranno condotte visite in loco o virtuali;

c) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare la persona indipendente, compreso il nome e le informazioni di identificazione dei gestori e degli impianti che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta.

2. In caso di variazione di una delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo nazionale di accreditamento presenta all'autorità competente un programma di lavoro aggiornato entro il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2025/2551.

3. L'organismo nazionale di accreditamento include nella relazione di gestione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/2551, per ogni persona indipendente da esso accreditata, quanto meno le informazioni seguenti:

a) i particolari dell'accreditamento della persona indipendente, compreso il relativo ambito di accreditamento;

b) eventuali variazioni dell'ambito di accreditamento della persona indipendente;

c) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento;

d) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;

e) eventuali reclami presentati nei confronti della persona indipendente dall'ultima relazione di gestione e la misura adottata dall'organismo nazionale di accreditamento in relazione a tali reclami;

f) una descrizione dettagliata della misura adottata dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente in conformità dell'articolo 34, a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'articolo 26.

Qualora abbia notificato a un richiedente l'accreditamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, di non essere stato in grado di intraprendere il processo di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento include nella relazione di gestione di cui al paragrafo 3 un elenco dei richiedenti, comprendente il nome, il paese di stabilimento e l'ambito di accreditamento richiesto.

Articolo 33

Scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione

1. Le autorità competenti mettono senza indugio a disposizione delle altre autorità competenti e della Commissione, tramite il registro CBAM, le informazioni sulle persone indipendenti incluse nel programma di lavoro in materia di accreditamento e nella relazione di gestione di cui all'articolo 32.

2. Quando effettua un riesame della dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, l'autorità competente o la Commissione mette a disposizione delle altre autorità competenti e, se del caso, della Commissione, tramite il registro CBAM, informazioni in merito all'avvio e ai risultati del riesame, nella misura in cui afferiscono all'operato della persona indipendente.

Articolo 34

Informazioni trasmesse dall'autorità competente all'organismo nazionale di accreditamento e segreto professionale

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'organismo nazionale di accreditamento è stabilito comunica, periodicamente e almeno una volta all'anno, all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato la persona indipendente quanto meno le informazioni seguenti:

a) i risultati pertinenti dei controlli effettuati sulle prove che dimostrano il pagamento effettivo del prezzo del carbonio nonché quelli effettuati sulla relazione di certificazione, comprese eventuali inosservanze individuate della persona indipendente in relazione al presente regolamento;

b) i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano la persona indipendente.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente utilizza il modello elettronico pertinente messo a disposizione dalla Commissione.

3. Se riceve un reclamo nei confronti di una persona indipendente accreditata da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette il reclamo a tale organismo nazionale di accreditamento.

4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dimostrano che un'autorità competente o la Commissione ha individuato mancato rispetto del presente regolamento da parte della persona indipendente, l'organismo nazionale di accreditamento tratta la comunicazione di tali informazioni come un reclamo presentato dall'autorità competente riguardante tale persona indipendente a norma dell'articolo 26.

5. Se l'organismo nazionale di accreditamento riceve informazioni relative a una comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio o a una relazione di certificazione di un gestore, tali informazioni sono soggette al segreto professionale. L'organismo nazionale di accreditamento non divulga tali informazioni ad altre persone o autorità, fatta eccezione per i casi in cui tale divulgazione sia richiesta a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 35

Notifica da parte di persone indipendenti

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, le persone indipendenti trasmettono all'organismo nazionale di accreditamento che le ha accreditate le informazioni seguenti per l'anno civile successivo:

a) i tempi e i luoghi previsti per la certificazione da effettuare, indicando anche se saranno condotte visite in loco o virtuali;

b) il nome e le informazioni di identificazione di ciascun gestore le cui comunicazioni sui pressi del carbonio sono soggette alla loro certificazione e le informazioni di identificazione degli impianti interessati;

c) il nome dei membri della squadra di certificazione e l'ambito di accreditamento che coprono le attività del gestore.

2. In caso di variazione di una qualsiasi delle informazioni di cui al paragrafo 1, le persone indipendenti notificano tali variazioni all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.

3. Le persone indipendenti notificano senza indugio all'organismo nazionale di accreditamento qualsiasi variazione significativa riguardante il loro status o le loro attività che possa incidere sul loro accreditamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1º gennaio 2026.

Esso è rivisto al più tardi nel 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate

Il presente allegato stabilisce i metodi per l'attribuzione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate specifiche nelle merci.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato e degli allegati II e III si applicano le seguenti definizioni:

1) «emissioni CPM»: le emissioni comunicate e confermate nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio (CPM — *carbon price mechanism*);

2) «riduzione o altre forme di compensazione delle emissioni»: la quota di emissioni CPM compensata da riduzioni o altre forme di compensazione;

3) «tassa sul carbonio»: una tassa, un prelievo o un'imposta sul carbonio, sotto forma di una tassa sul carbonio da sorgente puntiforme o di una tassa sul carbonio basata sui combustibili stabilita dalle autorità di un paese terzo;

4) «tassa sul carbonio da sorgente puntiforme»: una tassa, un prelievo o un'imposta diretta/o prelevata/o sulle emissioni di gas a effetto serra provenienti da una fonte specifica e identificabile;

5) «tassa sul carbonio basata sui combustibili»: una tassa diretta, un prelievo diretto o un'imposta diretta prelevata o prelevato sul tenore di carbonio dell'approvvigionamento di combustibili fossili le cui emissioni sono rilasciate durante la produzione delle merci;

6) «periodo di riferimento del CPM»: periodo applicabile al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni CPM;

7) «credito di carbonio»: un credito emesso da un meccanismo di attribuzione di crediti che rappresenta una riduzione delle emissioni o un assorbimento di emissioni di gas a effetto serra dall'atmosfera, generato da un'attività di mitigazione e attuato in operazioni le cui emissioni non sono oggetto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

8) «credito di carbonio internazionale»: un credito di carbonio relativo a un'attività di mitigazione attuata in un paese diverso dal paese di produzione di una merce.

2. FASI DI ATTRIBUZIONE NELLA METODOLOGIA

Il prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche per le merci è attribuito realizzando le fasi consecutive seguenti:

a) determinare il prezzo del carbonio pagato per tonnellata di emissioni CPM, espresso in EUR/tCO_2e, conformemente alla sezione 3, per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante la produzione di merci;

b) attribuire le emissioni CPM a ciascuna merce, conformemente alla sezione 4, per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante la produzione delle merci;

c) attribuire la riduzione o altre forme di compensazione delle emissioni a ciascuna merce, conformemente alla sezione 5, per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante la produzione delle merci;

d) attribuire il prezzo del carbonio effettivamente pagato alle emissioni incorporate specifiche e determinare i punti di dati necessari per il dichiarante CBAM, conformemente alla sezione 6, per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante la produzione delle merci;

e) convertire il prezzo del carbonio effettivamente pagato in euro e aggregare il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche, conformemente alla sezione 7.

Se il presente allegato specifica le prove a sostegno del prezzo del carbonio effettivamente pagato, tali prove riguardano lo specifico impianto che produce le merci, anche quando il prezzo del carbonio è pagato da un soggetto sottoposto a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica a più impianti.

3. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL CARBONIO APPLICABILE PER TONNELLATA DI EMISSIONI, SULLA BASE DELLA FORMA DEL MECCANISMO DI FISSAZIONE DEL PREZZO DEL CARBONIO

Per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica alle emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di merci, è determinato un prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni.

Se le emissioni CPM riguardano emissioni dirette, il prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni dirette (CP_{DIR}) è determinato come specificato nelle sezioni 3.1 e 3.3.

Se le emissioni CPM riguardano emissioni indirette, il prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni indirette (CP_{IND}) è determinato come specificato nelle sezioni 3.2 e 3.3.

Se le emissioni CPM riguardano tanto emissioni dirette quanto indirette, il prezzo del carbonio è stabilito separatamente per tonnellata di emissioni dirette o emissioni indirette.

Se le riduzioni o altre forme di compensazione assumono la forma di un rimborso in valore monetario, la corrispondente riduzione del prezzo del carbonio è stabilita come specificato nella sezione 3.4.

3.1. **Determinazione del prezzo del carbonio associato alle emissioni dirette**

Se il prezzo del carbonio si applica alle emissioni dirette di un impianto soggetto a un sistema per lo scambio di quote di emissioni o a una tassa sul carbonio da sorgente puntiforme, il prezzo del carbonio sulle emissioni dirette è stabilito sulla base dell'equazione seguente:

$$CP_{DIR} = CP/EM_CPM_{DIR} \qquad \text{(equazione 1)}$$

in cui:

— CP_{DIR} è il prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni CPM associate alle emissioni dirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP è il prezzo totale del carbonio pagato dal gestore sulle emissioni dirette per il periodo di riferimento del CPM pertinente, espresso nell'unità monetaria locale della giurisdizione in questione;

— EM_CPM_{DIR} sono le emissioni CPM totali associate alle emissioni dirette per il periodo di riferimento del CPM pertinente, espresse in tonnellate di CO_2e.

Se il prezzo del carbonio si applica alle emissioni dell'energia elettrica importata (considerata una merce CBAM), il prezzo del carbonio può essere stabilito utilizzando il pertinente prezzo predefinito del carbonio messo a disposizione dalla Commissione o sulla base di un prezzo effettivo del carbonio quando la comunicazione delle emissioni incorporate è stabilita sulla base di valori effettivi, coerenti con il fattore di emissione per l'energia elettrica importata determinato sulla base delle emissioni effettive comunicate nella comunicazione delle emissioni, conformemente all'allegato IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Se il prezzo del carbonio si applica a un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio basato sui combustibili, si applica la sezione 3.3.3.

3.2. **Determinazione del prezzo del carbonio associato alle emissioni indirette**

Se il prezzo del carbonio si applica alle emissioni indirette dell'impianto, il prezzo del carbonio sulle emissioni indirette è stabilito sulla base di un prezzo medio annuo del carbonio per unità di energia elettrica acquistata, utilizzando l'equazione seguente:

$$CP_{IND} = CP/(Q_{IND} \times EF) \qquad \text{(equazione 2)}$$

in cui:

— CP_{IND} è il prezzo medio del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni indirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP è il prezzo totale del carbonio pagato sulle emissioni indirette, espresso nell'unità monetaria locale della giurisdizione in questione;

— Q_{IND} è la quantità pertinente di energia elettrica consumata, espressa in MWh o TJ;

— *EF* è il fattore di emissione pertinente per l'energia elettrica consumata, espresso in tonnellate di CO_2e/MWh o tonnellate di CO_2e/TJ.

Il fattore di emissione per l'energia elettrica *EF* nell'equazione 2 è coerente con le emissioni indirette incorporate effettive conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

In deroga al primo comma, il prezzo del carbonio associato alle emissioni indirette (CP_{IND}) può essere un prezzo predefinito del carbonio messo a disposizione dalla Commissione.

3.3. **I tipi di meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito dei quali è pagato il prezzo del carbonio**

Il prezzo del carbonio associato alle emissioni dirette o indirette è stabilito sulla base dei tipi di meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio elencati nelle sezioni seguenti. La prova di tale prezzo del carbonio è specificata nella sezione 3.5.

3.3.1. *Sistema per lo scambio di quote di emissioni*

Se è applicabile un sistema per lo scambio di quote di emissioni, il prezzo totale del carbonio pagato per le emissioni dirette nell'equazione 1 e il prezzo totale del carbonio pagato per le emissioni indirette nell'equazione 2 sono stabiliti separatamente in base al prezzo medio ponderato di vendita all'asta dell'unità a fini di conformità nel periodo di riferimento, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e, messo a disposizione dalle autorità pertinenti responsabili del sistema per lo scambio di quote di emissioni.

Se il prezzo medio ponderato di vendita all'asta dell'unità a fini di conformità non è disponibile per il periodo di riferimento, si applica il prezzo di cambio medio della quota di emissioni sul mercato secondario riconosciuto pubblicato dall'autorità pubblica responsabile della gestione del mercato secondario. Se il prezzo di cambio medio non è pubblicato dall'autorità pubblica responsabile o se non è possibile fornire la prova di tale prezzo di cambio pubblicato, si applica il prezzo di cambio medio pubblicato dalla piattaforma di cambio o di negoziazione autorizzata e controllata dalle autorità della giurisdizione in questione.

In deroga al primo comma, le variabili CP_{DIR} e CP_{IND}, rispettivamente nell'equazione 1 e nell'equazione 2, possono essere stabilite sulla base della media del prezzo di costo delle unità di conformità del gestore al momento dell'acquisto. Nel determinare tale media, il gestore tiene conto soltanto delle unità di conformità che figurano nel conto del registro del sistema per lo scambio di quote di emissioni alla fine del periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate.

3.3.2. *Tassa sul carbonio da sorgente puntiforme*

Se è applicabile una tassa sul carbonio da sorgente puntiforme, le variabili CP_{DIR} e CP_{IND}, rispettivamente nell'equazione 1 e nell'equazione 2, sono stabilite separatamente dall'aliquota applicabile della tassa sul carbonio, espressa come prezzo del carbonio pagato per ciascuna tonnellata di CO_2e.

Se è versata un'aliquota ridotta della tassa sul carbonio conformemente alla normativa stabilita nell'ambito della tassa sul carbonio, il valore del prezzo del carbonio corrisponde all'aliquota ridotta della tassa sul carbonio espressa come prezzo del carbonio pagato per tonnellata di emissioni CPM associate alle emissioni dirette o indirette.

Se l'aliquota della tassa sul carbonio è stata modificata durante il periodo di riferimento, si stabilisce un valore medio ponderato nel tempo del prezzo del carbonio, sommando il valore iniziale del prezzo del carbonio e il valore modificato del prezzo del carbonio in proporzione al rispettivo periodo di applicazione nel periodo di riferimento.

3.3.3. *Tassa sul carbonio basata sui combustibili*

Se una tassa sul carbonio basata sui combustibili è applicabile ai combustibili consumati dall'impianto, CP_{DIR} nell'equazione 1 e CP_{IND} nell'equazione 2 sono stabiliti separatamente sulla base dell'aliquota media ponderata della tassa sul carbonio per i combustibili soggetti alla tassa sul carbonio.

A tal fine:

a) per i combustibili bruciati nell'impianto in cui le emissioni CPM sono associate alle emissioni dirette si utilizza l'equazione seguente:

$$CP_{DIR} = \frac{\Sigma_{f=1}^{n}(TaxRateFuel_f \times Q_{FUEL_f})}{\Sigma_{f=1}^{n}(Q_{FUEL_f} \times DEF_f)} \qquad \text{(equazione 3a)}$$

b) per i combustibili bruciati nell'impianto in cui le emissioni CPM sono associate alle emissioni indirette si utilizza l'equazione seguente:

$$CP_{IND} = \frac{\Sigma_{f=1}^{n}(TaxRateFuel_f \times Q_{FUEL_f})}{\Sigma_{f=1}^{n}(Q_{FUEL_f} \times DEF_f)} \qquad \text{(equazione 3b)}$$

in cui:

— CP_{DIR} è il valore medio ponderato del prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni dirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP_{IND} è il valore medio ponderato del prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni indirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— $TaxRateFuel_f$ è l'aliquota d'imposta specifica per unità di combustibile f applicabile al combustibile come prescritto nella tassa sul carbonio cui è soggetto il gestore;

— $QFUEL_f$ è la quantità di combustibile f consumato presso l'impianto nel periodo di riferimento del CPM che è soggetta alla tassa sul carbonio, espressa in unità di combustibile;

— DEF_f è il fattore di emissione predefinito pertinente per il combustibile f consumato, espresso in tonnellate di CO_2e/unità di combustibile;

— $\Sigma_{f=1}^{n}$ è la somma di tutte le aliquote d'imposta specifiche per i combustibili pertinenti soggetti a una specifica tassa sul carbonio.

I fattori di emissione predefiniti di cui alle equazioni 3a e 3b (DEF_f) si basano su

a) fattori standard prescritti dalla normativa della giurisdizione in questione o specificati dall'autorità fiscale come base per desumere l'imposta per unità di combustibile in base al suo tenore di emissioni;

b) se tali fattori di emissione non sono disponibili, fattori standard usati dal paese in cui si trova l'impianto per l'ultimo documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

c) se tali fattori standard dell'inventario nazionale non sono disponibili, fattori standard contenuti nelle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra più recenti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

L'aliquota della tassa sul carbonio stabilita dalla normativa in materia di tassa sul carbonio applicabile al combustibile ($TaxRateFuel_f$) e il fattore di emissione pertinente per tale combustibile consumato (DEF_f) sono coerenti con il valore del prezzo del carbonio stabilito ai sensi di legge.

Se è applicabile un'aliquota ridotta della tassa sul carbonio per unità di combustibile consumato conformemente alla normativa stabilita nell'ambito della tassa sul carbonio, il valore di $TaxRateFuel_f$ corrisponde all'aliquota ridotta della tassa per unità di combustibile consumato, applicabile al combustibile, fatto salvo il caso in cui sia dimostrato che il gestore ha pagato l'intera aliquota della tassa sul carbonio e che non è stata applicata alcuna riduzione di tale aliquota.

Se l'aliquota della tassa sul carbonio di un combustibile f è stata modificata durante il periodo di riferimento, si stabilisce e utilizza un valore medio ponderato nel tempo del prezzo del carbonio al fine di determinare il valore di $TaxRateFuel_f$ nelle equazioni 3a e 3b.

3.3.4. *Meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio con diverse opzioni di conformità*

Se il prezzo del carbonio applicabile alle emissioni dirette o indirette dell'impianto è pagato nell'ambito di forme diverse di opzioni di conformità, tra cui l'utilizzo di crediti di carbonio per adempiere gli obblighi di conformità nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni o di una tassa sul carbonio, che consentono agli impianti coinvolti in un sistema per lo scambio di quote di emissioni di acquistare quote mancanti o crediti di natura equivalente a un valore fisso stabilito dalle autorità responsabili, il valore di CP_{DIR} nell'equazione 1 e di CP_{IND} nell'equazione 2 è stabilito separatamente applicando un valore medio ponderato del prezzo del carbonio utilizzando:

a) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni dirette:

$$CP_{DIR} = \Sigma_{i=1}^{n}(CP_{CO_i} \times EM_{CO_i})/\Sigma_{i=1}^{n}(EM_{CO_i}) \qquad \text{(equazione 4a)}$$

b) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni indirette:

$$CP_{IND} = \Sigma_{i=1}^{n}(CP_{CO_i} \times EM_{CO_i})/\Sigma_{i=1}^{n}(EM_{CO_i}) \qquad \text{(equazione 4b)}$$

in cui:

— CP_{DIR} è il prezzo medio ponderato del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni dirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP_{IND} è il prezzo medio ponderato del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associato alle emissioni indirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP_{CO_i} è il prezzo del carbonio *i* oggetto della specifica opzione di conformità, espresso in prezzo per tonnellata di CO_2e;

— EM_{CO_i} è la quantità di emissioni CPM associate alle emissioni dirette o indirette oggetto di una specifica opzione di conformità utilizzata per adempiere gli obblighi di conformità.

Se l'opzione di conformità consiste nell'utilizzare crediti di carbonio per adempiere gli obblighi di conformità nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni o di un sistema di tassazione del carbonio, CP_{CO_i} è il prezzo del carbonio dei crediti di carbonio utilizzati per adempiere gli obblighi di conformità nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni o di una tassa sul carbonio, espresso nell'unità monetaria locale della giurisdizione in questione. Il prezzo comunicato pagato per i crediti di carbonio (CP_{CO_i}) non supera il prezzo del carbonio di altre opzioni di conformità nel contesto del sistema per lo scambio di quote di emissioni o della tassa sul carbonio, come stabilito nelle sezioni 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3.

Se il gestore non ha acquistato i crediti di carbonio utilizzati per adempiere gli obblighi di conformità nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni o di una tassa sul carbonio, alle emissioni CPM coperte da tali crediti di carbonio è assegnato un prezzo pari a zero, fatto salvo il caso in cui il gestore sia in grado di dimostrare il relativo prezzo di mercato sulla base delle prove di cui alla sezione 3.5.4.

Ai fini della determinazione del prezzo del carbonio pagato, i crediti di carbonio internazionali a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'accordo di Parigi utilizzati per adempiere gli obblighi di conformità nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni o di una tassa sul carbonio possono essere dichiarati soltanto per un massimo del 10 % delle emissioni CPM comunicate e confermate soggette al meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio di tale specifico paese terzo, in modo tale che il valore di *EMco* corrispondente ai crediti di carbonio internazionali comprovati che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 3.5.4 non superi le seguenti percentuali:

a) se l'*EMco* riguarda emissioni dirette, il 10 % delle emissioni CPM totali associate alle emissioni dirette (EM_CPM_{DIR} *totali*) per il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio nel contesto del quale tali crediti di carbonio internazionali sono utilizzati per adempiere gli obblighi di conformità;

b) se *EMco* riguarda emissioni indirette, il 10 % delle emissioni CPM totali associate alle emissioni indirette (EM_CPM_{IND} *totale*) per il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio nel contesto del quale tali crediti di carbonio internazionali sono utilizzati per adempiere gli obblighi di conformità.

Se più del 10 % delle emissioni CPM dirette o indirette comunicate e confermate, a seconda dei casi, è coperto da tali crediti di carbonio internazionali, un prezzo pari a zero è assegnato alle emissioni CPM coperte da crediti di carbonio internazionali che superano tale soglia del 10 % e la media del prezzo del carbonio pagato per tali crediti di carbonio internazionali è assegnata al 10 % delle emissioni CPM dirette o indirette comunicate e confermate, a seconda dei casi.

$\Sigma_{i=1}^{n}$ $[EM_{CO_i}]$ corrisponde alle emissioni CPM totali associate alle emissioni dirette o indirette oggetto delle opzioni di conformità.

3.4. **Determinazione del valore di prezzo di riduzioni o di altre forme di compensazione in valore monetario**

Se la riduzione o un'altra forma di compensazione assume la forma di un rimborso in valore monetario, il prezzo di tale rimborso per tonnellata di emissioni CPM è determinata utilizzando:

a) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni dirette:

$$RC_{DIR} = RC_{VALUE}/EM_CPM_{DIR} \qquad \text{(equazione 5a)}$$

b) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni indirette:

$$RC_{IND} = RC_{VALUE}/EM_CPM_{IND} \qquad \text{(equazione 5b)}$$

in cui:

— RC_{DIR} è il valore della riduzione o di un'altra forma di compensazione per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni dirette e al tipo di rimborso di cui alla presente sezione, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— RC_{IND} è il valore della riduzione o di un'altra forma di compensazione per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni indirette e al tipo di rimborso di cui alla presente sezione, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— RC_{VALUE} è il valore totale del prezzo della riduzione o di un'altra forma di compensazione in termini di valore monetario ricevuto, associato al periodo CPM, espresso in valuta locale;

— EM_CPM_{DIR} corrisponde, nel caso in cui il rimborso in valore monetario sia riferito alle emissioni dirette, alle emissioni CPM totali associate alle emissioni dirette, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_CPM_{IND} corrisponde, nel caso in cui il rimborso in valore monetario sia riferito alle emissioni indirette, compresa una compensazione dei costi per un prezzo del carbonio pagato sull'energia elettrica acquistata, alle emissioni CPM totali associate alle emissioni indirette, espresse in tonnellate di CO_2e.

La riduzione o un'altra forma di compensazione per tonnellata di emissioni associate al rimborso in valore monetario è sottratta dal valore del prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni CPM associate alle emissioni dirette o indirette utilizzando:

a) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni dirette:

$$EFF_CP_{DIR} = CP_{DIR} - RC_{DIR} \qquad \text{(equazione 6a)}$$

b) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni indirette:

$$EFF_CP_{IND} = CP_{IND} - RC_{IND} \qquad \text{(equazione 6b)}$$

in cui:

— EFF_CP_{DIR} è il prezzo effettivo del carbonio pagato per tonnellata di emissioni CPM associate alle emissioni dirette espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— EFF_CP_{IND} è il prezzo effettivo del carbonio pagato per tonnellata di emissioni CPM associate alle emissioni indirette espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP_{DIR} è il valore del prezzo del carbonio o il valore medio ponderato del prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni dirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— CP_{IND} è il valore medio ponderato del prezzo del carbonio per tonnellata di emissioni CPM, associate alle emissioni indirette dell'impianto che produce merci, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— RC_{DIR} è il valore della riduzione o di un'altra forma di compensazione per tonnellata di emissioni, associate alle emissioni dirette e al tipo di rimborso di cui alla presente sezione, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

— RC_{IND} è il valore della riduzione o di un'altra forma di compensazione per tonnellata di emissioni, associate alle emissioni indirette e al tipo di rimborso di cui alla presente sezione, espresso come prezzo per tonnellata di CO_2e;

3.5. **Requisiti in materia di prove per il prezzo del carbonio pagato**

3.5.1. *Sistema per lo scambio di quote di emissioni*

Se nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni, ai fini della determinazione del prezzo totale del carbonio pagato dal gestore, è utilizzato il prezzo medio ponderato di vendita all'asta della quota di emissioni conformemente alla sezione 3.3.1, le prove del prezzo del carbonio nel periodo di riferimento pertinente comprendono tutte le informazioni seguenti:

a) le prove del prezzo medio ponderato di vendita all'asta, messe a disposizione dalle autorità pertinenti responsabili della gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni;

b) se il sistema per lo scambio di quote di emissioni impone l'obbligo al gestore di conformità, le emissioni CPM totali comunicate e confermate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) o b);

c) se il sistema per lo scambio di quote di emissioni impone l'obbligo di conformità al gestore, prove costituite da:

   1) i registri ufficiali delle unità di conformità restituite nel registro o altri registri pertinenti delle autorità responsabili della gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni indicanti il numero di unità di conformità restituite per coprire le emissioni di CPM comunicate e confermate, o la prova che l'obbligo di restituzione delle unità di conformità è dovuto solo in un periodo di riferimento annuale successivo e finale di un periodo di conformità pluriennale;

      Se il ciclo di conformità del sistema per lo scambio di quote di emissioni copre diversi anni e le sue norme impongono la restituzione di tutte le unità di conformità nell'ultimo anno, i registri ufficiali delle unità di conformità restituite in tale ultimo anno e le emissioni di CPM comunicate e confermate di tutti gli anni del ciclo di conformità cui si riferiscono tali unità di conformità.

   2) se la relazione di certificazione è rilasciata prima del termine per la restituzione delle unità di conformità prescritto dalla normativa nazionale applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le prove che confermano che le emissioni CPM totali di cui alla lettera b) sono ancora valide e che le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) o b), sono state soddisfatte.

d) se il sistema per lo scambio di quote di emissioni impone l'obbligo di conformità a monte a un distributore di combustibile, a un fornitore di combustibile o a un importatore, la prova che il prezzo del carbonio è stato pagato, compresa la prova fornita dal distributore di combustibile, dal fornitore di combustibile o dall'importatore, oppure la prova del prezzo del carbonio pagato ottenuta dall'autorità che gestisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni.

Se il prezzo di cambio medio della quota di emissioni sul mercato secondario riconosciuto è utilizzato ai fini della determinazione del prezzo totale del carbonio pagato dal gestore nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni, le prove del prezzo del carbonio nel periodo di riferimento pertinente comprendono tutte le informazioni seguenti:

a) le prove del prezzo medio di cambio pubblicato dell'unità a fini di conformità utilizzata conformemente alla sezione 3.3.1;

b) le prove di cui al primo comma, lettere b) e c), della presente sezione.

Se il gestore utilizza un valore fisso a fronte del quale possono essere acquistate quote di emissioni nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni, le prove del prezzo del carbonio pagato nel periodo di riferimento pertinente comprendono tutti gli elementi seguenti:

a) la normativa che prescrive il valore fisso, applicabile al momento della comunicazione dei dati sul prezzo del carbonio, a fronte del quale possono essere acquistate le quote di emissioni;

b) la prova dell'acquisto, compresi la data di acquisto, il numero di quote di emissioni acquistate e il prezzo totale di acquisto per il numero di quote di emissioni.

Se il prezzo totale del carbonio pagato dal gestore in un sistema per lo scambio di quote di emissioni si basa sul prezzo medio di costo delle unità di conformità acquistate, tra le prove figurano:

a) registrazioni ufficiali del numero di unità di conformità restituite nel registro o altre registrazioni pertinenti fornite dalle autorità responsabili della gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni a copertura delle emissioni CPM comunicate e confermate;

b) prove della quantità di unità di conformità nel conto del registro del sistema per lo scambio di quote di emissioni alla fine del periodo di riferimento utilizzate per comunicare le emissioni incorporate, la data di acquisto e il prezzo di acquisto per tali unità di conformità;

c) prove del fatto che le unità di conformità di cui alla lettera b) sono ancora valide alla fine del periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate;

d) le emissioni CPM totali comunicate e confermate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) o b).

Se le norme di un sistema per lo scambio di quote di emissioni impongono al gestore di restituire parzialmente le quote di emissioni ogni anno e di restituire il quantitativo residuo delle quote di emissioni necessario per la copertura di tutte le emissioni comunicate e confermate nell'ultimo anno di un ciclo pluriennale di conformità, tra le prove del prezzo del carbonio pagato figurano:

a) se il periodo di riferimento copre il periodo di riferimento del CPM nel contesto del quale vi è stata una restituzione parziale di quote di emissioni, le prove di cui al primo comma sono applicabili alle quote di emissioni parzialmente restituite per tali periodi di riferimento;

b) se il periodo di riferimento copre l'ultimo anno in cui il saldo della totalità delle quote di emissioni è stato restituito a copertura delle emissioni comunicate e confermate, le prove di cui al primo comma sono applicabili alla totalità delle quote di emissioni restituite in tale ultimo anno del ciclo pluriennale di conformità.

3.5.2. *Tassa sul carbonio*

Se il prezzo del carbonio si riferisce a una tassa sul carbonio, tra le prove nel periodo di riferimento pertinente figurano tutte le informazioni seguenti:

a) la normativa che prescrive l'aliquota applicabile della tassa sul carbonio o, se del caso, l'aliquota ridotta della tassa sul carbonio applicabile al momento della comunicazione dei dati sul prezzo del carbonio, comprese eventuali modifiche occorse durante il periodo di riferimento;

b) se la tassa sul carbonio è una tassa sul carbonio da sorgente puntiforme applicata alle emissioni dirette:

   1) registrazioni ufficiali dell'imposta versata sulla quantità di emissioni, comprese le prove ottenute dalle autorità fiscali;

   2) prove delle emissioni CPM confermate e comunicate nell'ambito della tassa sul carbonio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b);

c) se la tassa sul carbonio è prelevata su un combustibile (tassa sul carbonio basata sui combustibili):

1) la prova dell'imposta pagata sulla quantità di combustibile, comprese le prove ottenute dai fornitori di combustibile o le prove ottenute dalle autorità fiscali responsabili della tassa sul carbonio;

2) la prova della quantità di combustibile consumato cui si applica la tassa sul carbonio basata sui combustibili, compresa la conferma da parte dell'autorità del combustibile consumato, quando il gestore è tenuto a presentare a tale autorità una comunicazione sul combustibile consumato;

3) prove del fatto che i fattori di emissione utilizzati nell'equazione 3 sono coerenti con i fattori di emissione di cui alla sezione 3.3.3.

3.5.3. *Rimborso*

Se le riduzioni o altre forme di compensazione assumono la forma di un rimborso a norma della sezione 3.4, tra le prove figurano le informazioni seguenti:

a) la corrispondenza ufficiale con l'autorità responsabile per la concessione dei rimborsi, comprese le domande di rimborso ex post e l'approvazione di tali domande da parte dell'autorità;

b) la conferma ufficiale della data in cui il rimborso è stato ricevuto o sarà concesso;

c) la conferma ufficiale dell'importo del rimborso diretto ricevuto o del rimborso ex post che deve essere ricevuto;

d) se disponibile, la registrazione del pagamento del rimborso diretto al gestore da parte dell'autorità responsabile della concessione dei rimborsi, compresa la contabilità finanziaria;

e) se il prezzo del carbonio è applicato all'energia elettrica, la bolletta dell'energia elettrica con indicazione del credito o della riduzione del pagamento;

f) se le riduzioni o le altre forme di compensazione hanno un valore monetario che deve essere contabilizzato nei conti finanziari o nei conti patrimoniali annuali, le dichiarazioni di revisori finanziari qualificati o le relazioni formali sulla gestione finanziaria.

3.5.4. *Crediti di carbonio*

Se il prezzo del carbonio è pagato parzialmente utilizzando crediti di carbonio, le prove dei crediti di carbonio utilizzati nel periodo di riferimento pertinente comprendono tutte le informazioni seguenti:

a) le registrazioni ufficiali del numero di crediti di carbonio restituiti nel registro o altre registrazioni pertinenti delle autorità responsabili della gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni o della tassa sul carbonio a copertura delle emissioni CPM comunicate e confermate che sono utilizzate come parametro per stabilire il prezzo del carbonio effettivamente pagato conformemente alla sezione 3.3.4;

b) la registrazione ufficiale delle emissioni totali confermate e comunicate nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, compresa la parte di tali crediti di emissioni utilizzata per adempiere gli obblighi di conformità nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni o della tassa sul carbonio;

c) se il gestore ha acquistato i crediti di carbonio, le prove della quantità acquistata di crediti di carbonio, della data di acquisto e del prezzo di acquisto per tali crediti di carbonio;

d) se il gestore non ha acquistato i crediti di carbonio, le prove della quantità di crediti di carbonio ottenuti dal gestore e le prove del fatto che il prezzo del credito di carbonio si basa sui prezzi di mercato pubblicamente disponibili;

e) se sono utilizzati crediti di carbonio internazionali, sono fornite prove attestanti che:

1) i crediti di carbonio sono stati trasferiti come risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi e in linea con la definizione di primo trasferimento stabilita nella relativa lettera di autorizzazione contenuta nella piattaforma centralizzata di contabilizzazione e comunicazione (CARP) istituita dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»), compresi i crediti di carbonio rilasciati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi sulla base della loro registrazione nel registro del meccanismo UNFCCC come riduzioni delle emissioni autorizzate per il trasferimento internazionale;

2) non sono state individuate incongruenze significative, come stabilito dai responsabili tecnici esperti del riesame di cui all'articolo 6 in linea con le decisioni dell'UNFCCC sui riesami di cui all'articolo 6, nella relazione di riesame tecnico degli esperti della relazione iniziale più recente o nella relazione iniziale aggiornata per il pertinente approccio cooperativo disponibile sulla CARP; e

3) la quota di crediti di carbonio internazionali non supera il 10 % delle emissioni comunicate e confermate dell'impianto oggetto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio del paese terzo utilizzato per stabilire il prezzo del carbonio effettivamente pagato conformemente alla sezione 3.3.4.

4. ATTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI CPM ALLE MERCI

Le emissioni di CPM sono attribuite a ciascuna merce in linea con l'articolo 4 nonché gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, svolgendo le attività di cui alle sezioni 4.1 e 4.2.

Ai fini dell'attribuzione si usano le emissioni CPM totali di un impianto che produce merci comunicate e confermate secondo i requisiti della giurisdizione del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Se l'ambito di applicazione delle emissioni coperte da un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio differisce dall'ambito di applicazione delle emissioni incorporate nei limiti di sistema applicabili per la determinazione delle emissioni incorporate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, il gestore concilia tali ambiti e attribuisce soltanto le emissioni CPM che rientrano nei limiti del sistema applicabili.

In deroga al secondo comma, se il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio è una tassa sul carbonio basata sui combustibili, le emissioni CPM totali sono calcolate utilizzando:

a) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni dirette:

$$EM_CPM_{DIR} = \sum_{f=1}^{n}(Q_{FUEL_f} \times DEF_f) \qquad \text{(equazione 7a)}$$

b) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni CPM siano associate a emissioni indirette:

$$EM_CPM_{IND} = \sum_{f=1}^{n}(Q_{FUEL_f} \times DEF_f) \qquad \text{(equazione 7b)}$$

in cui:

— EM_CPM_{DIR} sono le emissioni CPM totali dell'impianto nell'ambito di un meccanismo individuale di fissazione del prezzo del carbonio associate alle emissioni dirette, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_CPM_{IND} sono le emissioni CPM totali dell'impianto nell'ambito di un meccanismo individuale di fissazione del prezzo del carbonio associate alle emissioni indirette, espresse in tonnellate di CO_2e;

— Q_{FUELf} è la quantità di combustibile *f* consumato presso l'impianto nel periodo di riferimento del CPM che è soggetta al prezzo del carbonio, espressa in unità di combustibile;

— DEF_f è il fattore di emissione predefinito pertinente per il combustibile *f* consumato, espresso in tonnellate di CO_2e/unità di combustibile;

— $\Sigma_{f=1}^{n}$ è la somma delle emissioni attribuibili ai diversi combustibili soggetti alla specifica tassa sul carbonio.

Il fattore di emissione predefinito di cui all'equazione 7a e 7b è coerente con il fattore di emissione predefinito utilizzato nelle equazioni 3a e 3b e con le norme applicabili a tale fattore di emissione di cui alla sezione 3.3.3.

Se le emissioni CPM si riferiscono a precursori prodotti al di fuori dell'impianto e utilizzati nella produzione di una merce, si realizzano le fasi di cui alle sezioni 4.1 e 4.2.

4.1. **Attribuzione delle emissioni CPM rientranti nel periodo di riferimento**

La quantità totale di emissioni CPM è suddivisa tra le emissioni rientranti nel periodo di riferimento e quelle che non vi rientrano utilizzando:

a) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni siano associate a emissioni dirette:

$$EM_{DIR} = EM_CPM_{DIR} - EM_{nRP_DIR} \quad \text{(equazione 8a)}$$

b) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni siano associate a emissioni indirette:

$$EM_{IND} = EM_CPM_{IND} - EM_{nRP_IND} \quad \text{(equazione 8b)}$$

in cui:

— EM_{DIR} sono le emissioni dirette totali dell'impianto rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_{IND} sono le emissioni indirette totali dell'impianto rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_CPM_{DIR} sono le emissioni CPM totali dell'impianto associate alle emissioni dirette, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_CPM_{IND} sono le emissioni CPM totali dell'impianto associate alle emissioni indirette, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_{nRP_DIR} sono le emissioni dirette totali dell'impianto non rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e;

— EM_{nRP_IND} sono le emissioni indirette totali dell'impianto non rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e.

L'anno di riferimento utilizzato al fine di stabilire se le emissioni CPM rientrano nel periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate è il periodo di riferimento indicato nella relazione sulle emissioni verificata dal verificatore conformemente all'allegato II, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2025/2551.

Se il periodo di riferimento del CPM non corrisponde al periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate, il gestore utilizza i dati pertinenti sulle emissioni CPM provenienti da due periodi di riferimento consecutivi e attribuisce tali dati al periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, sulla base di un monitoraggio quanto meno mensile.

4.2. **Attribuzione delle emissioni totali rientranti nel periodo di riferimento a ciascuna merce**

Le emissioni dirette totali e le emissioni indirette totali oggetto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e rientranti nel periodo di riferimento (EM_{DIR} o EM_{IND}) sono attribuite separatamente a ciascuna merce a livello di codice NC seguendo le stesse fasi descritte per l'attribuzione delle emissioni incorporate a ciascuna merce a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547. Tale attribuzione si articola nelle fasi seguenti:

a) le EM_{DIR} o le EM_{IND} sono attribuite ai limiti del sistema dei processi di produzione associati alla produzione di merci conformemente all'articolo 4 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

b) le emissioni dirette e indirette di cui alla lettera a) sono attribuite separatamente per ciascun codice NC della merce conformemente all'allegato I in combinato disposto con l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Nell'attribuire le emissioni indirette totali oggetto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio a ciascuna merce, non sono prese in considerazione le merci che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956.

Ai fini della lettera b), le emissioni dirette e indirette attribuite sono espresse in unità funzionali per ciascun codice NC conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Le emissioni dirette e indirette rientranti nel periodo di riferimento espresse in unità funzionali sono attribuite separatamente alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per ciascun codice NC di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, utilizzando:

a) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni siano associate a emissioni dirette:

$$EM_{DIR_g} = EM_{DIR_FU_g} / FUF_g \qquad \text{(equazione 9a)}$$

b) l'equazione seguente nel caso in cui le emissioni siano associate a emissioni indirette:

$$EM_{IND_g} = EM_{IND_FU_g} / FUF_g \qquad \text{(equazione 9b)}$$

in cui:

— EM_{DIRg} sono le emissioni dirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di merce *g*, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merce;

— EM_{INDg} sono le emissioni indirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di merce *g*, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merce;

— EM_{DIR_FUg} sono le emissioni dirette totali rientranti nel periodo di riferimento, attribuite alla quantità prodotta, espresse in tCO_2e per unità funzionale per ciascuna merce g conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

— EM_{IND_FUg} sono le emissioni indirette totali rientranti nel periodo di riferimento, attribuite alla quantità prodotta, espresse in tCO_2e per unità funzionale per ciascun codice NC conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

— *FUFg* è il fattore dell'unità funzionale applicabile a ciascuna merce *g* al fine di determinare la proporzione di unità funzionale per tonnellata di merci, come specificato all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Se l'unità funzionale è una tonnellata di merce, il fattore dell'unità funzionale è 1. Se l'impianto produce energia elettrica soltanto come merce di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, l'unità funzionale è 1. Il gestore converte l'unità funzionale dell'energia elettrica in MWh.

Se l'unità funzionale delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 è costituita da tonnellate di contenuto di clinker e se l'unità funzionale dei concimi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento è espressa in tonnellate di contenuto di azoto o con l'unità supplementare kg di contenuto di azoto e se tali merci sono commercializzate in diversi intervalli di composizione, le emissioni dirette o indirette rientranti nel periodo di riferimento sono attribuite separatamente a ciascun intervallo di composizione, o a ciascuna composizione specifica, conformemente all'allegato III, sezione B, di tale regolamento. In tal caso il fattore dell'unità funzionale tiene conto della proporzione del contenuto di clinker nella merce di cui all'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento e delle diverse proporzioni del contenuto di azoto nella merce di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.3. **Prova del periodo di riferimento applicabile e dell'attribuzione alle merci**

Se il periodo di riferimento del CPM non corrisponde al periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, le prove consistono in dati sulle emissioni CPM, provenienti da comunicazioni almeno mensili, tratti dalla serie di dati per due periodi di riferimento consecutivi del CPM attribuiti al periodo di riferimento e utilizzati per comunicare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 7 di tale regolamento.

Le prove dell'attribuzione delle emissioni CPM associate alle emissioni dirette e indirette al codice NC di ciascuna merce, come specificato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, nonché all'unità funzionale per ciascun codice NC e alla quantità prodotta per ciascun codice NC di merci sono coerenti con l'attribuzione di cui agli allegati I e III di tale regolamento e comprendono quanto segue:

a) la prova, nella documentazione relativa al prezzo del carbonio, che l'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio a ciascuna merce è in linea con l'approccio per l'attribuzione delle emissioni incorporate nella relazione sulle emissioni verificata dal verificatore conformemente all'allegato II, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2025/2551;

b) le registrazioni interne pertinenti atte a consentire i controlli di plausibilità sull'affidabilità dei dati di cui all'articolo 14;

c) se l'attribuzione riguarda precursori prodotti al di fuori dell'impianto e se si applica l'articolo 15, paragrafo 2, la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio certificata e la corrispondente relazione di certificazione dell'impianto che ha prodotto i precursori.

5. ATTRIBUZIONE ALLE MERCI DI RIDUZIONI O ALTRE FORME DI COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI

Per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, la quantità di emissioni relative a riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni è determinata conformemente alle sezioni 5.1 e 5.2. Tra le emissioni connesse a tali riduzioni o altre forme di compensazione figurano:

a) emissioni associate a quote di emissioni gratuite ricevute dal gestore e per le quali non è stato pagato alcun prezzo del carbonio;

b) emissioni inferiori a un valore di riferimento dell'intensità di emissioni che sono esentate dal pagamento di un prezzo del carbonio nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento e su crediti;

c) emissioni inferiori a una soglia al di sotto della quale non è dovuto alcun prezzo del carbonio;

d) emissioni esentate dal pagamento di un prezzo del carbonio per motivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c).

5.1. **Determinazione della quantità di riduzione o altra forma di compensazione delle emissioni applicabile al periodo di riferimento**

Per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, la quantità di emissioni associate a riduzioni o altre forme di compensazione, di cui alla sezione 5, primo comma, è suddivisa tra le emissioni associate a riduzioni e altre forme di compensazione rientranti nel periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate e le emissioni che non rientrano in tale periodo di riferimento. A tal fine:

a) l'equazione seguente si usa nel caso in cui le emissioni siano associate a emissioni dirette:

$$Rebated_EM_{DIR} = Rebated_EM_CPM_{DIR} - Rebated_EM_{nRP_DIR} \qquad \text{(equazione 10a)}$$

b) l'equazione seguente si usa nel caso in cui le emissioni siano associate a emissioni indirette:

$$Rebated_EM_{IND} = Rebated_EM_CPM_{IND} - Rebated_EM_{nRP_IND} \qquad \text{(equazione 10b)}$$

in cui:

— $Rebated_EM_{DIR}$ sono le emissioni dirette associate a riduzioni o altre forme di compensazione rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e;

— $Rebated_EM_{IND}$ sono le emissioni indirette associate a riduzioni o altre forme di compensazione rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e;

— $Rebated_EM_CPM_{DIR}$ sono le emissioni CPM totali dell'impianto associate a emissioni dirette e a riduzioni e altre forme di compensazione, espresse in tonnellate di CO_2e;

— $Rebated_EM_CPM_{IND}$ sono le emissioni CPM totali dell'impianto associate a emissioni indirette e a riduzioni e altre forme di compensazione, espresse in tonnellate di CO_2e;

— *Rebated_EM_CPM*$_{nRP_DIR}$ sono le emissioni dirette associate a riduzioni o altre forme di compensazione non rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e;

— *Rebated_EM*$_{nRP_IND}$ sono le emissioni indirette associate a riduzioni o altre forme di compensazione non rientranti nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO_2e.

Il gestore attribuisce le emissioni associate a riduzioni e altre forme di compensazione provenienti da due periodi di riferimento consecutivi del CPM nelle stesse proporzioni delle emissioni attribuite a norma della sezione 4.1, al fine di garantire la corrispondenza al periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate.

5.2. **Attribuzione a ciascuna merce di riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni**

Le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni dirette e indirette determinate conformemente alla sezione 5.1 sono attribuite separatamente a ciascuna merce a livello di codice NC secondo le stesse fasi previste per l'attribuzione delle emissioni incorporate a ciascuna merce a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547. Tale attribuzione si articola nelle fasi seguenti:

a) le *Rebated_EM*$_{DIR}$ e le *Rebated_EM*$_{IND}$ sono attribuite ai limiti del sistema dei processi di produzione associati alla produzione di merci conformemente all'articolo 4 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

b) le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni di cui alla lettera a) (*Rebated_EM*$_{DIR}$ e *Rebated_EM*$_{IND}$) sono attribuite a ciascun codice NC della merce in questione conformemente all'allegato I in combinato disposto con l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Nell'attribuire le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni indirette a ciascuna merce, le merci che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 non sono prese in considerazione.

Ai fini della lettera b), le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni attribuite sono espresse in unità funzionali per ciascun codice NC a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni rientranti nel periodo di riferimento, espresse in unità funzionali, sono attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per ciascun codice NC di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, utilizzando:

a) l'equazione seguente per le emissioni associate a emissioni dirette:

$$Rebated_EM_{DIRg} = Rebated_EM_{FU_DIR_g} / \ FUF_g \qquad \text{(equazione 11a)}$$

b) l'equazione seguente per le emissioni associate a emissioni indirette:

$$Rebated_EM_{INDg} = Rebated_EM_{FU_IND_g} / \ FUF_g \qquad \text{(equazione 11b)}$$

in cui:

— *Rebated_EM*$_{DIRg}$ sono le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni dirette rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merci;

— *Rebated_EM*$_{INDg}$ sono le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni indirette rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merci;

— *Rebated_EM*$_{FU_DIRg}$ sono le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni dirette rientranti nel periodo di riferimento, attribuite alla quantità prodotta, espresse nell'unità funzionale per ciascun codice NC a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

— *Rebated_EM*$_{FU_INDg}$ sono le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni indirette rientranti nel periodo di riferimento, attribuite alla quantità prodotta, espresse nell'unità funzionale per ciascun codice NC conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

— *FUF* è il fattore dell'unità funzionale applicabile a ciascuna merce ai fini della determinazione della percentuale di unità funzionale per tonnellata di merci, come specificato all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

Se l'unità funzionale è una tonnellata di merce, il fattore dell'unità funzionale è 1.

Se le unità funzionali delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 sono costituite da tonnellate di contenuto di clinker e se le unità funzionali dei concimi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento sono espresse in tonnellate di contenuto di azoto o con l'unità supplementare kg di contenuto di azoto e se tali merci sono commercializzate in diversi intervalli di composizione, le riduzioni o altre forme di compensazione dirette o indirette rientranti nel periodo di riferimento sono attribuite separatamente a ciascun intervallo di composizione, o a ciascuna composizione specifica, conformemente all'allegato III, sezione B, di tale regolamento. In tal caso il fattore dell'unità funzionale tiene conto della proporzione del contenuto di clinker nelle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento e delle diverse proporzioni del contenuto di azoto nelle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.

5.3. **Prove di riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni**

Il gestore fornisce alla persona indipendente almeno le prove seguenti di riduzioni o altre forme di compensazione:

a) qualora le riduzioni o le altre forme di compensazione consistano in quote di emissioni gratuite:

1) le domande di quote di emissioni gratuite presentate dal gestore all'autorità responsabile del rilascio di quote di emissioni e le decisioni ufficiali di tali autorità che approvano il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito al gestore o le assegnazioni a titolo gratuito pubblicate a livello centrale dall'autorità responsabile;

2) documenti che indichino la quantità di quote attribuite a titolo gratuito dall'autorità di regolamentazione all'impianto in un determinato periodo o tabelle di attribuzione gratuita pubblicate dall'autorità di regolamentazione che indichino la quantità di quote di emissioni attribuite a titolo gratuito a un impianto;

3) la prova della data di rilascio delle quote di emissioni gratuite, compresa, se del caso, la corrispondenza con l'autorità responsabile della concessione di tali quote;

b) se le riduzioni o altre forme di compensazione consistono in emissioni inferiori al valore di riferimento dell'intensità di emissioni e sono esentate dal pagamento di un prezzo del carbonio:

1) la normativa applicabile che stabilisce il valore di riferimento nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

2) una lettera o una dichiarazione dell'autorità responsabile delle riduzioni o di altre forme di compensazione che confermi la quantità di emissioni inferiore al valore di riferimento e le riduzioni o altre forme di compensazione concesse al gestore, nonché la loro quantità e il periodo di applicazione;

c) se le riduzioni o altre forme di compensazione sono emissioni esentate dal pagamento di un prezzo del carbonio in quanto inferiori a una soglia per la quale non è dovuto il prezzo del carbonio o per altri motivi di cui alla sezione 5, primo comma, lettera d):

1) la normativa applicabile che stabilisce l'esenzione specifica dal pagamento del prezzo del carbonio nell'ambito del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

2) una lettera o una dichiarazione dell'autorità responsabile delle riduzioni o di altre forme di compensazione, indicante la quantità delle riduzioni o di altre forme di compensazione concesse al gestore e il loro periodo di applicazione.

6. ATTRIBUZIONE DEL PREZZO DEL CARBONIO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER LE EMISSIONI INCORPORATE SPECIFICHE DI CIASCUNA MERCE

Per ogni singolo meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, il prezzo del carbonio effettivamente pagato è attribuito alle emissioni incorporate specifiche seguenti conformemente alla sezione 6.1:

a) le emissioni dirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite, conformemente alla sezione 4.2, alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merce o per MWh;

b) le emissioni indirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite, conformemente alla sezione 4.2, alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merce;

c) le emissioni di cui alle lettere a) e b) relative ai precursori prodotti al di fuori dell'impianto conformemente alle sezioni 6.2 e 6.3.

6.1. **Determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate specifiche relative a merci**

Il prezzo del carbonio effettivamente pagato è attribuito a ciascuna tonnellata di merce utilizzando:

a) l'equazione seguente, nel caso in cui il prezzo del carbonio effettivamente pagato si riferisca a emissioni dirette:

$$EFF_CP_{DIR_g} = (EM_{DIR_g} - Rebated_EM_{DIR_g}) \times EFF_CP_{DIR} \qquad \text{(equazione 12a)}$$

b) l'equazione seguente, nel caso in cui il prezzo del carbonio effettivamente pagato si riferisca a emissioni indirette:

$$EFF_CP_{IND_g} = (EM_{IND_g} - Rebated_EM_{IND_g}) \times EFF_CP_{IND} \qquad \text{(equazione 12b)}$$

in cui:

— EFF_CP_{DIRg} è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche (emissioni dirette), espresso come prezzo per singola tonnellata di merce;

— EFF_CP_{INDg} è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche (emissioni indirette), espresso come prezzo per singola tonnellata di merce;

— EM_{DIRg} sono le emissioni dirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, conformemente alla sezione 4, espresse in tonnellate di CO_2e per singola tonnellata di merce;

— EM_{INDg} sono le emissioni indirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, conformemente alla sezione 4, espresse in tonnellate di CO_2e per singola tonnellata di merce;

— $Rebated_EM_{DIRg}$ sono le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni dirette rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merci;

— $Rebated_EM_{INDg}$ sono le riduzioni o altre forme di compensazione delle emissioni indirette rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merci;

— EFF_CP_{DIR} è il prezzo effettivo del carbonio pagato per singola tonnellata di emissioni CPM associate a emissioni dirette, determinato conformemente alla sezione 3.4;

— EFF_CP_{IND} è il prezzo effettivo del carbonio pagato per singola tonnellata di emissioni CPM associate a emissioni indirette, determinato conformemente alla sezione 3.4;

Se l'impianto produce energia elettrica soltanto come merce specificata nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, EM_{DIRg} è espresso in tonnellate di CO_2e per MWh.

6.2. **Determinazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni di CPM attribuite ai precursori prodotti al di fuori dell'impianto**

Se è stata redatta una relazione di certificazione per la certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche del precursore conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore che produce le merci utilizza il prezzo del carbonio effettivamente pagato certificato per ciascun precursore incluso nella comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio certificata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, il gestore può utilizzare il pertinente prezzo predefinito del carbonio per le emissioni incorporate specifiche del precursore prodotto al di fuori dell'impianto, dopo aver convertito tale prezzo predefinito del carbonio espresso per tonnellata di CO_2e nel prezzo corrispondente per tonnellata di precursore, sulla base delle emissioni incorporate di tale precursore.

Se un impianto che produce merci complesse ha utilizzato precursori provenienti da fornitori diversi, il prezzo effettivo medio ponderato del carbonio è determinato utilizzando:

a) la formula seguente se il prezzo del carbonio fa riferimento a emissioni dirette:

$$Avg(€EFF_CP_{DIR_p}) = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} (Q_{p,i} \times €EFF_CP_{DIR_{p,i}})}{\Sigma_{i=1}^{n} (Q_{p,i})} \quad \text{(equazione 13a)}$$

b) la formula seguente se il prezzo del carbonio fa riferimento a emissioni indirette:

$$Avg(€EFF_CP_{IND_p}) = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} (Q_{p,i} \times €EFF_CP_{IND_{p,i}})}{\Sigma_{i=1}^{n} (Q_{p,i})} \quad \text{(equazione 13b)}$$

in cui:

— $€EFF_CP_{DIRp,i}$ è il prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche (emissioni dirette) di un precursore *p* dello stesso tipo acquistato da un singolo fornitore *i*, espresso come prezzo (euro) per tonnellata di precursore;

— $€EFF_CP_{INDp,i}$ è il prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche (emissioni indirette) di un precursore *p* dello stesso tipo acquistato da un singolo fornitore *i*, espresso come prezzo (euro) per tonnellata di precursore;

— $Avg(€EFF_CP_{DIR_p})$ è la media ponderata del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni dirette di tutti i precursori dello stesso tipo *p* provenienti da tutti i diversi fornitori che forniscono tali precursori all'impianto che produce la merce complessa, espressa come prezzo (euro) per tonnellata di precursore prodotta al di fuori dell'impianto;

— $Avg(€EFF_CP_{IND_p})$ è la media ponderata del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni indirette di tutti i precursori dello stesso tipo provenienti da tutti i diversi fornitori dell'impianto che produce la merce complessa, espressa come prezzo (euro) per tonnellata di precursore prodotta al di fuori dell'impianto;

— $Q_{p,i}$ è la quantità dello stesso tipo di precursore *p* consumato acquistata dal fornitore *i;*

— $\Sigma_{i=1}^{n}$ è il numero di fornitori *i* di un precursore dello stesso tipo da 1 a *n*.

La quantità dello stesso tipo di precursore prodotta da diversi fornitori ($Q_{p,i}$) utilizzata nella produzione della merce complessa è coerente con la quantità comunicata per il calcolo delle emissioni incorporate di tale merce nella comunicazione delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2025/2547.

6.3. **Attribuzione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per i precursori prodotti al di fuori dell'impianto**

Il prezzo del carbonio effettivamente pagato sui precursori prodotti al di fuori dell'impianto è attribuito alla quantità di ciascuna merce utilizzando:

a) l'equazione seguente se il prezzo del carbonio fa riferimento a emissioni dirette:

$$EFF_CP_{DIR_PREg} = \Sigma_{p=1}^{n}\left(Q_p \times Avg(€EFF_CP_{DIR_p})/Q_{TOTg}\right) \quad \text{(equazione 14a)}$$

b) l'equazione seguente se il prezzo del carbonio fa riferimento a emissioni indirette:

$$EFF_CP_{IND_PREg} = \Sigma_{p=1}^{n}\left(Q_p \times Avg(€EFF_CP_{IND_p})/Q_{TOTg}\right) \quad \text{(equazione 14b)}$$

in cui:

— $EFF_CP_{DIR_PREg}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche (emissioni dirette) di un precursore p prodotto al di fuori dell'impianto e consumato nella produzione di ciascuna merce *g*, espresso come prezzo (euro) per tonnellata di merce;

— $EFF_CP_{IND_PREp}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche (emissioni indirette) di un precursore p prodotto al di fuori dell'impianto e consumato nella produzione di ciascuna merce, espresso come prezzo (euro) per tonnellata di merce;

— Q_p è la quantità totale di precursore *p* consumato nel processo di produzione della merce nel periodo di riferimento, come specificato nella comunicazione delle emissioni del gestore che è stata oggetto di verifica conformemente all'allegato IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, espressa in tonnellate di precursore;

— $Avg(€EFF_CP_{DIRp})$ è la media ponderata del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni dirette di tutti i precursori dello stesso tipo *p* provenienti da tutti i diversi fornitori dell'impianto che produce la merce complessa, espressa come prezzo (euro) per tonnellata di precursore;

— $Avg(€EFF_CP_{INDp})$ è la media ponderata del prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni indirette di tutti i precursori dello stesso tipo *p* provenienti da tutti i diversi fornitori dell'impianto che produce la merce complessa, espressa come prezzo (euro) per tonnellata di precursore;

— Q_{TOTg} è la produzione totale di ciascuna merce *g* dell'impianto rientrante nel periodo di riferimento, come specificato nella comunicazione delle emissioni del gestore che è stata oggetto di verifica conformemente all'allegato IV, sezione 1, punto 34, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

7. CONVERSIONE IN EURO E AGGREGAZIONE DEL PREZZO TOTALE DEL CARBONIO EFFETTIVAMENTE PAGATO

Il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni dirette incorporate specifiche e sulle emissioni indirette relative a merci, determinato conformemente alla sezione 6.1, è convertito in euro conformemente alla sezione 7.1.

Per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, tale prezzo totale del carbonio convertito in euro conformemente alla sezione 7.1 è aggiunto al prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni dirette incorporate specifiche e sulle emissioni indirette relative ai precursori determinate conformemente alle sezioni 6.2 e 6.3 al fine di determinare il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche totali delle merci e dei precursori conformemente alla sezione 7.2.

Il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche totali è successivamente aggregato al prezzo totale del carbonio effettivamente pagato nell'ambito di tutti i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio cui sono soggette le emissioni incorporate della merce in questione, conformemente alla sezione 7.3.

7.1. **Conversione del prezzo del carbonio effettivamente pagato**

Il prezzo del carbonio determinato conformemente alla sezione 6.1 ed effettivamente pagato nella valuta locale della giurisdizione in questione è convertito in euro al tasso di cambio medio annuo conformemente all'articolo 6 utilizzando:

a) l'equazione seguente, nel caso in cui il prezzo del carbonio effettivamente pagato si riferisca a emissioni dirette:

$$€EFF_CP_{DIR_g} = EFF_CP_{DIR_g} \times €XR \qquad \text{(equazione 15a)}$$

b) l'equazione seguente, nel caso in cui il prezzo del carbonio effettivamente pagato si riferisca a emissioni indirette:

$$€EFF_CP_{IND_g} = EFF_CP_{IND_g} \times €XR \qquad \text{(equazione 15b)}$$

in cui:

— $€EFF_CP_{DIRg}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate dirette specifiche relative a ciascuna merce *g*, determinato conformemente alla sezione 6.1, espresso come prezzo in euro per singola tonnellata di merce;

— $€EFF_CP_{INDg}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate indirette specifiche relative a ciascuna merce *g* determinato conformemente alla sezione 6.1, espresso come prezzo in euro per tonnellata di merce;

— EFF_CP_{DIRg} è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate dirette specifiche relative a ciascuna merce *g*, determinato conformemente alla sezione 6.1, espresso come prezzo in valuta locale per singola tonnellata di merce;

— EFF_CP_{INDg} è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate indirette specifiche relative a ciascuna merce *g* determinato conformemente alla sezione 6.1, espresso come prezzo in valuta locale per tonnellata di merce;

— $€XR$ è il tasso di cambio medio annuo da utilizzare per convertire la valuta locale in euro, espresso in euro per unità monetaria locale della giurisdizione in questione.

Se l'impianto produce energia elettrica soltanto come merce specificata nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, $€EFF_CP_{DIRg}$ è espresso come prezzo del carbonio effettivamente pagato in euro per MWh.

7.2. **Aggregazione del prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni dirette, indirette e dei precursori di una merce**

Il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche totali è determinato utilizzando l'equazione seguente:

$$€EFF_CP_g = €EFF_CP_{DIRg} + €EFF_CP_{IND_g} + €EFF_CP_{PREg} \qquad \text{(equazione 16)}$$

in cui:

— $€EFF_CP_g$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sul totale delle emissioni incorporate specifiche associate a ciascuna merce, comprese le emissioni dirette, indirette e dei precursori, espresso come prezzo (euro) per tonnellata di merce;

— $€EFF_CP_{DIRg}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato in euro sulle emissioni dirette associate a ciascuna tonnellata di merce;

— $€EFF_CP_{INDg}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato in euro sulle emissioni indirette associate a ciascuna tonnellata di merce;

— $€EFF_CP_{PREg}$ è il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche, che comprende tanto le emissioni dirette quanto quelle indirette relative al precursore consumato nella produzione di ciascuna tonnellata di merce.

7.3. **Aggregazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato per le emissioni incorporate specifiche soggette a diversi meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio**

Il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche che sono soggette a diversi meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio è determinato utilizzando l'equazione seguente:

$$(TOTAL)\ €EFF_CP_g = \Sigma_{i=1}^{n}(€EFF_CP_{g,i}) \qquad \text{(equazione 17)}$$

in cui:

— $TOTAL\ €EFF_CP_g$ è la somma del prezzo totale del carbonio effettivamente pagato in euro per ciascuna merce concernente tutti i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio *i* applicabili alla merce, espressa in euro per tonnellata di merce.

ALLEGATO II

Tipo di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio

L'elenco dei tipi di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio di cui al presente allegato non è esaustivo e non pregiudica la possibilità per la persona indipendente di valutare ulteriori tipi di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio.

Giurisdizione	Meccanismo dei prezzi del carbonio	Tipo di meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio	Tipo principale di riduzioni e altre forme di compensazione
Albania	Tassa sul carbonio dell'Albania	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	
Argentina	Tassa sul carbonio dell'Argentina (tassa sui combustibili liquidi e sul biossido di carbonio)	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	
Australia	Meccanismo di salvaguardia dell'Australia	Sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento e su crediti	Emissioni inferiori al valore di riferimento
Province e territori canadesi	«Technology Innovation and Emissions Reduction (TIER)» (sistema relativo all'innovazione tecnologica e alla riduzione delle emissioni) dell'Alberta; «Output-Based Pricing System (OBPS)» (sistema di fissazione del prezzo basato sulla produzione) della Columbia Britannica; «Output-Based Pricing System (NB OBPS)» del Nuovo Brunswick; «Carbon Pricing System for Large Industry» (sistema di fissazione del prezzo del carbonio per le grandi industrie) di Terranova e Labrador; «Output-based Pricing System (OBPS)» della Nuova Scozia; «Emissions Performance Standards (EPS) Program» (sistema di fissazione del prezzo delle emissioni) dell'Ontario; «Output-Based Performance Standards Program» (sistema fondato su norme di prestazione basato sulla produzione) del Saskatchewan; «Federal backstop Output-Based Pricing System» (OBPS) (sistema federale sussidiario di fissazione basato sulla produzione).	Sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento e su crediti	Emissioni inferiori al valore di riferimento
	«Cap-and-Trade System» (sistema di limitazione e scambio) del Québec	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Cile	Tassa sul carbonio del Cile	Tassa sul carbonio da sorgente puntiforme	
Cina	Sistema nazionale cinese sistema per lo scambio di quote di emissioni	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite Limite di responsabilità
Colombia	Tassa sul carbonio della Colombia	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	
India	Sistema di scambio di crediti di carbonio dell'India	Sistema per lo scambio di quote di emissioni basato su un valore di riferimento e su crediti	Emissioni inferiori al valore di riferimento
Indonesia	«Economic Value of Carbon Trading Scheme» (regime di scambio del valore economico del carbonio) dell'Indonesia	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Israele	Tassa sul carbonio di Israele	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	Emissioni esentate

Giurisdizione	Meccanismo dei prezzi del carbonio	Tipo di meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio	Tipo principale di riduzioni e altre forme di compensazione
Giappone	Tassa giapponese sul carbonio (tassa per la mitigazione dei cambiamenti climatici)	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	
Giappone	Japan GX-ETS	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Kazakistan	Sistema per lo scambio di quote di emissioni del Kazakistan	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Messico	Tassa sul carbonio del Messico	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	
Montenegro	Sistema per lo scambio di quote di emissioni del Montenegro	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Nuova Zelanda	Sistema per lo scambio di quote di emissioni della Nuova Zelanda	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Serbia	Tassa sul carbonio della Serbia	Tassa sul carbonio da sorgente puntiforme	Emissioni esentate
Singapore	Tassa sul carbonio di Singapore	Tassa sul carbonio da sorgente puntiforme	Emissioni esentate
Sud Africa	Tassa sul carbonio del Sud Africa	Tassa sul carbonio da sorgente puntiforme	Emissioni esentate
Corea del Sud	Sistema per lo scambio di quote di emissioni della Corea (K-ETS)	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Taiwan	Imposta sul carbonio di Taiwan	Imposta sul carbonio basata sui combustibili	Aliquota ridotta Emissioni esentate
Turchia	Sistema per lo scambio di quote di emissioni della Turchia	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Regno Unito	Sistema per lo scambio di quote di emissioni del Regno Unito	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite
Regno Unito	Sostegno al prezzo del carbonio	Tassa sul carbonio basata sui combustibili	
Ucraina	Tassa sul carbonio dell'Ucraina	Tassa sul carbonio da sorgente puntiforme	
USA	«Cap-and-Invest Program» (sistema di limitazione e reinvestimento delle emissioni) della California «Climate Protection Program» (programma per la protezione contro i cambiamenti climatici) dell'Oregon «Cap-and-Invest Program» (sistema di limitazione e reinvestimento delle emissioni) di Washington	Sistema per lo scambio di quote di emissioni	Quote di emissioni gratuite

ALLEGATO III

Modello della comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio

1. IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE E DELL'IMPIANTO

a) il numero identificativo unico dell'impianto nel registro CBAM.

b) il numero identificativo unico del gestore dell'impianto nel registro CBAM.

2. IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE SUL PREZZO DEL CARBONIO

a) identificativo univoco e numero di versione della comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio;

b) periodo di riferimento applicabile;

c) identificativi univoci della comunicazione delle emissioni del gestore che è stata oggetto di verifica e della corrispondente relazione di verifica.

3. DATI DEI PREZZI DEL CARBONIO

Per ciascun meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che si applica alle emissioni dirette e alle emissioni indirette, separatamente:

a) nome del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

b) eventualità o meno che il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio riguardi emissioni dirette o indirette;

c) il riferimento alla normativa applicabile;

d) il prezzo del carbonio in valuta locale per tonnellata di CO_2e:

1) se il prezzo del carbonio si basa su un prezzo medio ponderato di vendita all'asta, un prezzo medio di cambio o su un valore fisso di quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione 3.3.1, un riferimento al prezzo medio di vendita all'asta, al prezzo di cambio o al valore fisso;

2) se il prezzo del carbonio si basa sulla media del prezzo di costo delle unità di conformità del gestore, di cui all'allegato I, sezione 3.3.1, il valore calcolato di tale prezzo medio;

3) se si applica l'allegato I, sezione 3.3.2, l'aliquota specifica della tassa sul carbonio o l'aliquota ridotta della tassa sul carbonio per tonnellata di emissioni di CO_2 associate alle emissioni dirette o indirette;

4) se si applica l'allegato I, sezione 3.3.3 o 3.3.4, il prezzo medio ponderato del carbonio per tonnellata di emissioni di CO_2, associato alle emissioni dirette o indirette;

5) la riduzione o altra forma di tasso di compensazione per singola tonnellata di emissioni associata al tipo di rimborso di cui all'allegato I, sezione 3.4;

e) le emissioni CPM totali associate alle emissioni dirette o indirette di cui all'allegato I, sezioni 3.1 e 3.2;

f) se il meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio prevede che sia pagato un prezzo del carbonio per una determinata quantità di combustibile acquistato o consumato, il fattore di emissione utilizzato per determinare le emissioni CPM conformemente all'allegato I, sezione 3.3.3;

g) se sono state utilizzate diverse forme di unità di conformità per soddisfare gli obblighi di conformità di cui all'allegato I, sezione 3.3.4, le relative emissioni CPM con tali unità di conformità;

h) l'approccio adottato per attribuire le emissioni CPM al periodo di riferimento del CPM se quest'ultimo non coincide con il periodo di riferimento utilizzato per comunicare le emissioni incorporate;

i) l'approccio adottato per garantire che l'attribuzione dei dati sul prezzo del carbonio alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC sia coerente con l'approccio di attribuzione delle emissioni incorporate conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547;

j) se il meccanismo del prezzo del carbonio è un sistema per lo scambio di quote di emissioni, il numero di unità di conformità restituite per coprire le emissioni di CPM comunicate e confermate di cui all'allegato I, sezione 3.5.1, primo comma, lettera b), comprese le emissioni di CPM comunicate e confermate per ogni anno di un periodo di adempimento pluriennale se tale sistema per lo scambio di quote di emissioni impone al gestore di restituire unità di conformità nell'ultimo anno di un periodo di adempimento pluriennale;

k) le emissioni dirette o indirette totali rientranti nel periodo di riferimento attribuite alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espresse in tonnellate di CO_2e per singola tonnellata di merce o MWh;

l) le emissioni dirette o indirette esentate dall'obbligo di pagare un prezzo del carbonio a norma dell'allegato I, sezione 5, che sono:

1) le emissioni associate a quote di emissioni gratuite ricevute dal gestore;

2) le emissioni inferiori a un valore di riferimento dell'intensità delle emissioni;

3) emissioni inferiori a una soglia al di sotto della quale non è dovuto alcun prezzo del carbonio;

4) altre emissioni esentate dal pagamento di un prezzo del carbonio;

m) la riduzione o un'altra forma di compensazione diretta o indiretta delle emissioni rientrante nel periodo di riferimento attribuita alla quantità prodotta di ciascuna tonnellata di merce per singolo codice NC, espressa in tonnellate di CO_2e per tonnellata di merce o MWh;

n) per ciascuna merce:

1) il prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate dirette specifiche e, se del caso, sulle emissioni indirette specifiche espresse come prezzo in valuta locale per tonnellata di merce o MWh;

2) il tasso di cambio annuo utilizzato per convertire il prezzo del carbonio dalla valuta locale della giurisdizione in questione in euro;

3) l'anno del tasso di cambio annuo ufficiale utilizzato per convertire il prezzo del carbonio dalla valuta locale della giurisdizione in questione in euro;

4) il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate specifiche totali, comprese le emissioni incorporate dirette specifiche e, se del caso, le emissioni indirette specifiche, espresso in euro per tonnellata di merci o MWh.

4. DATI SUL PREZZO DEL CARBONIO PER I PRECURSORI PRODOTTI AL DI FUORI DELL'IMPIANTO

a) Per ciascun prezzo del carbonio certificato applicabile a un precursore utilizzato ma non prodotto presso l'impianto che produce le merci complesse:

1) l'identificativo univoco della relazione di certificazione dell'impianto del precursore;

2) il prezzo del carbonio effettivamente pagato per ciascun precursore come indicato nella relazione di certificazione dell'impianto, espresso in euro per singola tonnellata di merci.

b) Per ciascun prezzo predefinito del carbonio applicabile a un precursore utilizzato ma non prodotto presso l'impianto che produce le merci complesse:

1) il prezzo predefinito del carbonio utilizzato, espresso in EUR per tonnellata di CO_2e, e il prezzo del carbonio risultante pagato per ciascun precursore, espresso in EUR per tonnellata di merci.

5. DATI SUI PREZZI DEL CARBONIO AGGREGATI SUI DIVERSI MECCANISMI DI FISSAZIONE DEL PREZZO DEL CARBONIO

Il prezzo totale del carbonio effettivamente pagato in euro per tonnellata di merce, o per MWh, che copre tutti i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio applicabili alle emissioni della merce in questione.

ALLEGATO IV

Ambito di accreditamento delle persone indipendenti

L'ambito di accreditamento e i gruppi di attività definiti nel presente allegato sono indicati nel certificato di accreditamento.

Gruppo di attività CBAM n.	Ambito di accreditamento
LIV	Certificazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato

ALLEGATO V

Modello della relazione di certificazione

1. DATI IDENTIFICATIVI GENERALI

1.1. **Identificazione dell'impianto e del gestore**

a) nome dell'impianto;

b) identificativo univoco dell'impianto nel registro CBAM;

1.2. **Identificazione della relazione di certificazione**

a) identificativo univoco e numero di versione della relazione di certificazione;

b) periodo di riferimento applicabile.

1.3. **Identificazione della persona indipendente**

a) nome della persona indipendente;

b) indirizzo presso cui è stabilita la persona indipendente;

c) se la persona indipendente ha esternalizzato le attività di certificazione conformemente alla norma armonizzata di cui all'articolo 10, paragrafo 1, indirizzo o indirizzi dell'ufficio o degli uffici del gruppo di certificazione;

d) numero di accreditamento della persona indipendente;

e) nome dell'organismo di accreditamento nazionale;

f) paese di stabilimento dell'organismo di accreditamento nazionale;

g) data di scadenza dell'accreditamento;

h) ambiti di accreditamento pertinenti per il CBAM.

2. INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE

2.1. **Squadra di certificazione**

a) nome del revisore responsabile del gruppo di certificazione CBAM e di tutti i revisori di certificazione CBAM e, se del caso, degli esperti tecnici della squadra di certificazione;

b) numero di certificazioni consecutive effettuate dal revisore responsabile del gruppo di certificazione CBAM;

c) se del caso, il nome del revisore responsabile del gruppo di certificazione CBAM, dei revisori di certificazione CBAM e degli esperti tecnici che effettuano la visita in loco.

2.2. **Dettagli sulle visite in loco**

a) se del caso, la data delle visite in loco e il numero di giorni trascorsi in loco;

b) se del caso, data, luogo e spiegazione dettagliata delle motivazioni delle visite in loco.

2.3. **Base dell'attività di certificazione**

a) obiettivi della certificazione;

b) ambito di applicazione della certificazione;

c) ambito di accreditamento necessario per effettuare la certificazione;

d) identificativo univoco, data e numero di versione della relazione di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

e) criteri utilizzati per certificare la comunicazione del gestore sul prezzo del carbonio;

f) soglia di rilevanza applicata;

g) conferma del fatto che la persona indipendente ha verificato se al gestore sono state concesse riduzioni o altre forme di compensazione, una descrizione dell'esito di tale valutazione ed eventualità o meno che le prove relative a riduzioni o ad altre forme di compensazione sono fornite conformemente all'allegato I, sezione 5.3;

h) se del caso, conferma che non sono state ricevute riduzioni o altre forme di compensazione di cui all'articolo 9;

i) conferma del fatto che l'approccio per l'attribuzione delle emissioni CPM e del prezzo del carbonio effettivamente pagato a ciascuna merce è coerente con l'approccio per l'attribuzione delle emissioni incorporate a norma dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 sul calcolo delle emissioni incorporate, compresa l'indicazione di eventuali incongruenze individuate dalla persona indipendente;

j) conferma del fatto che sono state verificate le prove dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio da parte del gestore e una descrizione delle eventuali incongruenze individuate nel contesto della valutazione delle prove che incidono sul prezzo del carbonio effettivamente pagato;

k) la conferma che la persona indipendente ha verificato la coerenza delle unità di conformità restituite con le emissioni comunicate e confermate coperte da tali unità di conformità restituite e una descrizione delle eventuali incongruenze individuate;

l) elenco delle prove del prezzo del carbonio valutate dalla persona indipendente durante la certificazione.

2.4. **Certificazione dei dati sui prezzi del carbonio**

a) prezzo totale del carbonio effettivamente pagato per ciascuna merce, in euro, attribuito a ciascuna merce, espresso in euro per tonnellata di merce o in euro per MWh;

b) emissioni CPM totali attribuite a ciascuna merce per singolo codice NC, espresse in tCO_2e per tonnellata di merce o tCO_2e per MWh;

c) dati a sostegno del prezzo del carbonio certificato di cui alle lettere a) e b):

1) prezzo del carbonio effettivamente pagato per ciascuna merce, in euro per le emissioni dirette dell'impianto, espresso come prezzo per tonnellata di merce o prezzo per MWh;

2) prezzo del carbonio effettivamente pagato per ciascuna merce, in euro per le emissioni indirette dell'impianto, espresso come prezzo per tonnellata di merce o prezzo per MWh;

3) prezzo del carbonio effettivamente pagato per ciascuna merce, in euro per le emissioni di precursori prodotti al di fuori dell'impianto, espresso come prezzo per tonnellata di merce.

2.5. **Dichiarazione sul parere di certificazione**

a) dichiarazione della persona indipendente indicante se conclude o meno con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti e che il prezzo del carbonio sulle emissioni incorporate verificate è stato effettivamente pagato;

b) informazioni sulle inesattezze rimanenti che non sono state corrette prima dell'emissione della relazione di certificazione rilevanti;

c) informazioni sulle istanze di inadempienza rimanenti che non sono state corrette prima dell'emissione della relazione di certificazione e se incidono sui dati dei prezzi del carbonio;

d) raccomandazioni di miglioramento, se del caso;

e) la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto della persona indipendente, con il relativo nominativo.